

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

dei sig.ri “Alessandra Paolini” (C.F.: PLNLSN75E50C632C), nata a Chieti il 10.05.1975, “Luca Di Boscio” (C.F.: DBSLCU79C23C632R), nato a Chieti il 23.03.1979, “Andrea Mancini” (C.F.: MNCNDR73S17C632S) nato a Chieti il 17.11.1973 e “Augusto Di Boscio” (C.F.: DBSGST74M01C632R), nato a Chieti il 01.08.1974, tutti residenti in Chieti, tutti rappresentati e difesi, giuste procure rilasciate ex art. 8 D.P.C.M. n. 40/2016, dall’Avv. Francesco Paolo Febbo (C.F.:

FBBFNC65E22C632Y - fax: 0871.6842.67 - PEC: avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it),

Con ordinanza (comunicata il 17.11.2021) n. 6404/2021 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis, (nel procedimento n. 10392/2021) (il medesimo Tribunale) ha disposto *“l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l’atto introduttivo ... ordinando “la notifica del ricorso in epigrafe per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione “con le modalità dell’ordinanza 6116/2019”.*

In ottemperanza al provvedimento sopra richiamato, si precisa quanto segue:

1.- “l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso” Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis – ricorso iscritto al Ruolo Generale n. 10392/2021.

2.-“il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata”

I ricorrenti sono

“Alessandra Paolini” (C.F.: PLNLSN75E50C632C), nata a Chieti il 10.05.1975, “Luca Di Boscio” (C.F.: DBSLCU79C23C632R), nato a Chieti il 23.03.1979, “Andrea Mancini” (C.F.: MNCNDR73S17C632S) nato a Chieti il 17.11.1973 e “Augusto Di Boscio” nato a Chieti il 01/08/1974 (DBSGST74M01C632R);

Le Amministrazioni intime sono

il “Ministero dell’Istruzione” (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore, il “Ministero dell’Università e della Ricerca” (C.F.: 96446770586), in persona del Ministro pro-tempore, l’“Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo” (C.F. 93028190663) in persona del Dirigente pro-tempore, l’“Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Chieti)” (C.F.: 80001610692) in persona del Dirigente pro-tempore;

3.- “gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso”

a) decreto dirigenziale prot. n. 15734 del 20.08.2021 dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Chieti) con cui è stata disposta l’esclusione (collettiva) dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Chieti per l’anno scolastico 2021/2022, relativamente alla classe di concorso “sostegno” (ADSS) sostegno;

b) decreto dirigenziale dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Chieti) prot. n. U.0015740 del 20.08.2021 di ripubblicazione in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Chieti su - posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per l’a.s. 2021/2022 (per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell’interesse fatti valere);

- c) note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quali è comunque disposta l'esclusione delle parti ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Chieti per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe di concorso "sostegno" (ADSS);
- d) avviso del Ministero dell'Istruzione del 08.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia;
- e) nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche", in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti;
- f) nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti;
- g) avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13.07.2021 avente ad oggetto "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia";
- h) della nota del 17.08.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale;
- i) ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51, del 03.03.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi" (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che "La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente" ed in ogni altra parte comunque contrastante con gli interessi della parte ricorrente;
- l) Ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo", in ogni parte contrastante con gli interessi della parte ricorrente;
- m) ove occorra della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n. 25089 del 06.08.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.07.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;

n) ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto nonché per l'accertamento e la condanna del diritto della parte ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.

Con il ricorso allibrato al numero di RG 10392/2021 sono stati proposti i seguenti motivi di ricorso qui di seguito brevemente sunteggiati:

I) Violazione ed erranea applicazione dell'O.M. n. 60/2020 ed in particolare degli artt. 3, 7 e 10. Eccesso di potere per violazione dei principi di eguaglianza ed adeguatezza. Irragionevolezza ed illogicità manifeste. Sviamento e malgoverno

I ricorrenti (tutti specializzati sul sostegno all'estero in Romania) hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo al Ministero dell'Istruzione italiano per la classe di concorso ADSS sostegno ed all'esito hanno chiesto di essere inseriti nella prima fascia aggiuntiva per la classe di concorso ADSS per la Provincia di Chieti. L'USR (ambito territoriale IV di Chieti e di Pescara) ha depennato i ricorrenti (dalla richiesta graduatoria) provvedendo a ripubblicarle su posto comune e di sostegno (cfr. decreto 15740/2021), senza l'inclusione dei ricorrenti (nella graduatoria di prima fascia aggiuntiva ADSS della Provincia di Chieti).

I provvedimenti impugnati sono illegittimi perché recano delle preclusioni, in particolare richiedendo l'avvenuto riconoscimento amministrativo del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, quale titolo valevole per l'accesso alle fasce aggiuntive GPS 2021 per la classe di concorso ADSS. Tale richiesta (così come i provvedimenti assunti dalla p.a. in sua esecuzione) è/sono illegittima/i per un evidente eccesso di potere per violazione dei principi di uguaglianza ed adeguatezza, nonché irragionevolezza ed illogicità nè è/sono sorretta/e da alcuna motivazione, atteso che i ricorrenti sono in possesso dei titoli idonei - previsti dall'ordinanza n. 60/2020 del Ministero dell'Istruzione all'art. 7, comma 4, lett. e) - per ottenere le supplenze annuali ed altresì quelle finalizzate alla nomina in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021.

Come noto, l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 10.07.2020, n. 60 che ha istituito le Graduatorie provinciali per le supplenze provinciali e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ha autorizzato per il 2021 la creazione di una fascia provinciale aggiuntiva con i requisiti di ammissione indicati dall'art. 7 comma 4, lett e), ponendo a carico degli interessati, dopo la presentazione della domanda di riconoscimento del titolo, la dichiarazione di avere curato detto adempimento al momento della domanda di inserimento nella I fascia provinciale aggiuntiva della relativa graduatoria di interesse che nel caso dei ricorrenti è come detto quella della Provincia di Chieti per la classe di concorso ADSS. Ossia i ricorrenti si possono inserire con riserva nelle more di accertamento del titolo da parte del Ministero, rendendo la dichiarazione di avere presentato la relativa domanda amministrativa di riconoscimento.

II. - Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio del "favor participationis" – Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità.

La condotta del M.I. risulta violare i precetti di parità, uguaglianza dei cittadini, buon andamento ed imparzialità della P.A. e si pone in contrasto anche con il principio del *favor participationis* che comporta per l'amministrazione, in tema di concorsi a posti di pubblico impiego, di favorire il massimo accesso, senza

introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una seria *ratio* giustificativa (cfr. Corte Cost., 06.12.2017 n. 251).

Nel caso che qui ci occupa l'esclusione appare irrazionale e contrasta anche con il principio della *par conditio* tra i concorrenti, stante il possesso dei requisiti di cui alla richiamata O.M. 60/2020.

III. - Violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2005/36/CE. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 206/2007 attuativo della Direttiva Europea 2005/36/CE come novellato dal D. Lgs. n. 15/2016 recante recepimento della Direttiva UE n. 2013/55.

Gli atti impugnati violano chiaramente specifiche direttive europee che mirano all'istituzione di un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali nella Unione Europea, teso a rendere i mercati del lavoro più flessibili, a liberalizzare ulteriormente i servizi, a favorire il riconoscimento automatico delle qualifiche e a semplificare le procedure amministrative.

Per quanto invece più specificatamente attiene la nota (richiamata nella motivazione del provvedimento di esclusione) n. 25348 del 17.08.2021 del MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) avente a oggetto i corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili, si evidenzia che la stessa si pone in contrasto con la normativa europea la nota n. 25348/2021 si pone in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (cfr. causa n. C -166/20 - Corte di Giustizia depositata il giorno 8 luglio 2021) e del Consiglio di Stato (C.d.S., Sezione VI, n. 5415/2021).

La nota è comunque illegittima (oltreché per gli altri motivi sopra indicati) per incompetenza poiché la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta pacificamente al Ministero dell'Istruzione – al quale è stata, appunto, trasmessa l'istanza – e non certo al Ministero dell'Università.

4.-“l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati”

Con ordinanza n. 6404/2021 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis, (il medesimo Tribunale) ha disposto di procedersi all'integrazione *“del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo”*.

I controinteressati sono quindi (oltre alla dott.ssa Alessia Cardellini, soggetto risultante inserito nella I° fascia aggiuntiva ADSS per la Provincia di Chieti e già raggiunta dalla notifica del ricorso giurisdizionale) anche tutti gli altri candidati utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Chieti del personale docente, integrate dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, valevoli per l'a.s. 2021/2022 relativamente alla classe di concorso ADSS (sostegno scuole superiori) d'interesse dei ricorrenti.

Tutti i nominativi dei soggetti controinteressati vengono altresì riportati per esteso in calce al presente avviso, unitamente al decreto che ha disposto la ripubblicazione delle graduatorie con esclusione dei ricorrenti.

5. – “l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo”

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, inserendo il numero R.G. 10392/2021 nella sezione TAR Lazio – Sede di Roma / ricerca ricorsi.

6.- “l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami”

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio, con l’ordinanza n. 6404/2021 e per le modalità il medesimo provvedimento rinvia all’ordinanza n. 6116/2019 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza Bis;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo

Il ricorso dei sig.ri “Alessandra Paolini” (C.F.: PLNLSN75E50C632C), nata a Chieti il 10.05.1975, “Luca Di Boscio” (C.F.: DBSLCU79C23C632R), nato a Chieti il 23.03.1979, “Andrea Mancini” (C.F.: MNCNDR73S17C632S) nato a Chieti il 17.11.1973 e “Augusto Di Boscio” nato a Chieti il 01/08/1974 (DBSGST74M01C632R) è allegato in versione integrale al presente avviso.

Viene altresì riportato per esteso in calce al presente avviso.

Io sottoscritto Avv. Francesco Paolo Febbo (C.F.: FBBFNC65E22C632Y - fax: 0871.6842.67 - PEC: avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it) quale difensore delle parti ricorrenti sopra indicate nel ricorso n. 10392/2021 pendente dinanzi al T.A.R. per il Lazio, sezione III bis Roma, ho provveduto alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara in ottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 6404/2021, pubblicata e comunicata in data 17.11.2021, dal T.A.R. per il Lazio Roma, sez. III B, emessa nel giudizio R.G. 10392/2021, con le modalità indicate con l’ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar del Lazio, con l’obbligo per l’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale, **entro il termine perentorio del 22.11.2021**, il testo integrale del ricorso, nonché dell’ordinanza cautelare n. 6404/2021, pubblicata e comunicata in data 17.11.2021, dal T.A.R. per il Lazio Roma, sez. III B, emessa nel giudizio R.G. 10392/2021, con avviso contenente le informazioni esplicitate nell’ordinanza n. 6116/2019 ed all’esito di rilasciare alle parti ricorrenti un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione secondo le modalità espresse nell’ordinanza n. 6116/2019.

Chieti, 19 novembre 2021

Avv. Francesco Paolo Febbo

Si allegano:

- 1) decreto dirigenziale n. 15740/2021 di ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Chieti - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per l’a.s. 2021/2022 e pedissequa graduatoria ADSS I^o fascia (sostegno scuole superiori) per la Provincia di Chieti;
- 2) ordinanza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, n. 6404/2021;
- 3) ordinanza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, n. 6116/2019;
- 4) ricorso dei sig.ri “Alessandra Paolini” (C.F.: PLNLSN75E50C632C), nata a Chieti il 10.05.1975, “Luca Di Boscio” (C.F.: DBSLCU79C23C632R), nato a Chieti il 23.03.1979, “Andrea Mancini” (C.F.: MNCNDR73S17C632S) nato a Chieti il 17.11.1973 e “Augusto Di Boscio” nato a Chieti il 01/08/1974 (DBSGST74M01C632R) avanti il T.A.R. per il Lazio, sezione III bis, sede di Roma allibrato al n. 10392/2021



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 241/90 e ss.mm. ii.;
- VISTA** la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTA** l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo (GPS);
- VISTO** l’art. 8, comma 7, 8 e 9 dell’O.M. 60/2020, ai sensi del quale all’esito dei controlli di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante;
- VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;
- VISTO** il Decreto di questo Ufficio n. 4574 del 18 agosto 2020 che delega ai sensi dell’art 8 comma 5 dell’OM 60 del 10/7/2020 ai Dirigenti delle Scuole Polo la valutazione delle istanze pervenute dagli aspiranti per l’iscrizione nelle GPS della provincia di Chieti;
- VISTA** la nota ministeriale prot. N. 1588 dell’11/09/2020, avente per oggetto: “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020 n. 60. Attività di controllo delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle graduatorie di istituto”.
- VISTO** il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020,



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.”;

- VISTO** il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n. 5916 del 17.09.2020, con il quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) del personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- VISTO** il proprio provvedimento prot. AOOUSPCH-PE 14605 del 5 agosto 2021 con il quale è stata disposta per il personale docente elencato l'esclusione dalle graduatorie per le supplenze (GPS) per la provincia di Chieti, esclusivamente in riferimento alla classe di concorso o posto ruolo per il quale risulta già essere titolare.
- VISTO** i propri provvedimenti prot. AOOUSPCH-PE n.14768 del 6 /08/ 2021, n.14600 del 5 agosto 2021 e n.14537 del 4 agosto 2021 relativi all'inserimento dei docenti nella fascia aggiuntiva;
- VISTO** il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n. 0014883 del 9/08/2021 con il quale è stata disposta l'esclusione di alcuni candidati dalla graduatoria per le supplenze GPS nella provincia di Chieti;
- VISTI** i decreti dei Dirigenti Scolastici degli Istituti di questa provincia emanati a seguito di controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti, con cui gli Istituti hanno verificato, convalidato e/o rettificato il punteggio relativo ai docenti e relativamente alle classi di concorso indicate, con la conseguente rettifica e/o conferma del punteggio medesimo;
- VISTO** il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n. 0014885 del 9/08/2021 con il quale è stata disposta la pubblicazione delle GPS aggiornate dopo la comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dalle Istituzioni scolastiche, ex art. 8, commi 7 e ss., dell'O.M. 60/2020.
- VISTO** il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n. 14715 del 20/08/2021 con il quale è stato disposto il passaggio dalla I alla II fascia GPS per mancato scioglimento della riserva;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, prot. AOODGSINFS n.25348 del 17 agosto 2021, ai sensi della quale alcuni titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Romania e in Spagna sono privi di validità;
- VISTO** il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n.15734 del 20/08/2021 con il quale è stata disposta la cancellazione dalla I fascia dei docenti in possesso del titolo di specializzazione estero sul sostegno non valido;



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

VISTI i reclami pervenuti;

VERIFICATA la fondatezza degli stessi;

RITENUTA la necessità per questo Ufficio di evitare inutili contenziosi seriali che – prima facie – risulterebbero sfavorevoli per l'Amministrazione, con conseguente aggravio di spesa.

DISPONE

In data odierna la ripubblicazione in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Chieti - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/2022, allegate al presente dispositivo. Ai sensi dell' art. 6 comma 4 OM 60/2020 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE
Maristella Fortunato

UFFICIO PROVINCIALE	CODICE GRADUATORIA DI INCLUSIONE E DESCRIZIONE	CODICE TIPOLOGIA LINGUA GRADUATORIA DI INCLUSIONE	FASCIA	ORDINE SCUOLA GRADUATORIA	COGNOME	NOME	POSIZIONE GRADUATORIA	INCLUSIONE CON RISERVA	PUNTEGGIO TITOLO	PUNTEGGIO TITOLI	PUNTEGGIO TITOLI ARTISTICI	PUNTEGGIO TITOLI SERVIZI	PUNTEGGIO TOTALE	INDICATORE DI PREFERENZE	SERVIZIO SENZA DEMERITO	DATA PRODUZIONE	PRESENZA ELENCHI AGGIUNTIVI
CH	A066	I	1	SS	DI MENNO DI BUCCHIANICO	MONICA	1		24	0,50		0	190	214,50		21/08/2021	
CH	A066	I	1	SS	BERNARDI	PATRIZIA	2		6	1,50		0	155	162,50	X	21/08/2021	
CH	AA24	I	1	SS	GHENO	ROSSANA	1		53	12		0	105	170	X	21/08/2021	
CH	AA24	I	1	SS	TIPLIC	OANA LILIANA	2		50	3		0	42	95	X	21/08/2021	
CH	AA24	I	1	SS	PANCU	GABRIELA	3		48	13,50		0	31	92,50	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	CICCOCIOPPO	MARINA	1		19	1		0	154	174	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	DI BIASE	MARTA	2		23	0		0	144	167	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	ARGENTIERI	ANGELA	3		23	0		0	128	151	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	MENNA	MARILENA	4		53	0		0	95	148	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	ODORISIO	EVELINA	5		24	0,50		0	117	141,50		21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	DEL BIANCO	EVELINA	6		0	3		0	122	125	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	PIEDIGROSSI	CANDIA	7		54	1		0	60	115	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	CUPIDO	VINCENZA	8		54	4		0	54	112	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	ROMILIO	ELISABETTA	9		24	6		0	79	109		21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	CORDISCO	ANNAMARIA	10		21	0		0	79	100	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	PINTI	TIZIANA	11		68	0		0	30	98		21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	SUSCA	ANTONIO	12		8	17		0	72	97		21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	D'ANGELO	MAURA	13		53	1		0	40	94	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	PANCU	GABRIELA	14		48	13,50		0	32	93,50	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	MALANDRA	DANIELA	15		53	0		0	36	89	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	DI PAOLO	BARBARA	16		4	1,50		0	77	82,50	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	CERRITELLI	MILENA ALESSIA	17		5	0		0	37	42	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	COCCA	GABRIELLA	18		5	7		0	26	38	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	FIDELIBUS	ANNA MARIA	19		0	0		0	0	0	X	21/08/2021	
CH	AB24	I	1	SS	DI CRISTOFARO	SARA	20		6	15		0	47	68	X	21/08/2021	SI
CH	AB24	I	1	SS	DI MICHELE	ANGELICA	21		4	1,50		0	42	47,50	X	21/08/2021	SI
CH	AC24	I	1	SS	DI GIO BATTISTA	LUCIA	1		18	1		0	104	123	X	21/08/2021	
CH	AC24	I	1	SS	SAPIO	NICOLETTA	2		54	18		0	46	118		21/08/2021	
CH	AD24	I	1	SS	DURAZZO	EMANUELA	1		51	21		0	60	132	X	21/08/2021	
CH	B007	I	1	SS	PALMARELLI	GIULIA	1		6	0		0	54	60	X	21/08/2021	SI
CH	B012	I	1	SS	DI SCIASCIO	STEFANO	1	SI	8	0		0	38	46	X	21/08/2021	
CH	B012	I	1	SS	D'ADAMO	ANTONIO	2		4	4,50		0	74	82,50	X	21/08/2021	SI
CH	B012	I	1	SS	FRATANGELO	NICOLE	3		11	10		0	60	81	X	21/08/2021	SI
CH	B012	I	1	SS	FRENO	MATTEO	4		6	8		0	60	74	X	21/08/2021	SI
CH	B014	I	1	SS	CAROZZA	MICHELE ROCCO	1	SI	8	9,50		0	36	53,50	X	21/08/2021	
CH	B014	I	1	SS	IADANZA	MARIO	2	SI	8	0		0	0	8		21/08/2021	
CH	B014	I	1	SS	NATELLI	ANTONIO	3		6	1		0	36	43	X	21/08/2021	SI
CH	B015	I	1	SS	COLONNA	DENIS	1		12	5,50		0	62	79,50	X	21/08/2021	SI
CH	B015	I	1	SS	PINO	DOMENICO	2		11	7		0	60	78	X	21/08/2021	SI
CH	B015	I	1	SS	STANISCIA	ENZO	3		5	6		0	46	57	X	21/08/2021	SI
CH	B015	I	1	SS	DI VIRGILIO	VINCENZO	4		5	1,50		0	36	42,50	X	21/08/2021	SI
CH	B016	I	1	SS	COLUCCI	SIMONA	1		12	4		0	150	166	X	21/08/2021	
CH	B016	I	1	SS	TRAVAGLINI	MARIANGELA	2		6	9,50		0	69	84,50	X	21/08/2021	SI
CH	B016	I	1	SS	MARISI	NICOLA	3		9	12		0	48	69	X	21/08/2021	SI
CH	B017	I	1	SS	DI PAOLO	ROCCO	1		11	3,50		0	108	122,50	X	21/08/2021	
CH	B017	I	1	SS	TESTA	NAZARIO ANTONIO	2		4	0,50		0	0	4,50		21/08/2021	
CH	B017	I	1	SS	CIRULLI	FEDERICA	3		4	7		0	48	59	X	21/08/2021	SI
CH	B017	I	1	SS	RUPI	ALBERTO PIO	4		7	0		0	48	55	X	21/08/2021	SI
CH	B019	I	1	SS	ROSATO	LUIGI	1		8	1		0	24	33	X	21/08/2021	
CH	B023	I	1	SS	DE RICCARDIS	ELENA	1		11	15,50		0	172	198,50	X	21/08/2021	
CH	B023	I	1	SS	MALDARIZZI	ALESSANDRA	2		12	11,50		0	36	59,50	X	21/08/2021	SI
CH	B024	I	1	SS	SCIARRA	MAURIZIO	1		6	0		0	120	126	X	21/08/2021	SI
CH	B024	I	1	SS	STORTO	LUANA	2		6	1		0	60	67	X	21/08/2021	SI
CH	B031	I	1	SS	TURRISI	ANGELA	1		8	0		0	0	8		21/08/2021	
CH	BA02	I	1	SS	PETRILLO	MARIA TERESA	1		12	0		0	108	120		21/08/2021	
CH	BA02	I	1	SS	NECHAR	DJAMILA ANNE	2		5	0		0	96	101	X	21/08/2021	SI
CH	BB02	I	1	SS	PETACCIA	VALERIA	1		7	3		0	60	70	X	21/08/2021	SI
CH	BC02	I	1	SS	COLASANTE	PATRIZIO	1		5	3,50		0	74	82,50	X	21/08/2021	SI
CH	BC02	I	1	SS	ZEGARRA	MABEL FIORELLA	2		7	4		0	68	79	X	21/08/2021	SI
CH	A005	I	1	SS	ZUCCARINI	NADIA	1		24	12		0	60	96	X	21/08/2021	
CH	A005	I	1	SS	VALLESE	NADIA	2		53	5		0	38	96	X	21/08/2021	
CH	A008	I	1	SS	VALLESE	NADIA	1		53	5		0	38	96	X	21/08/2021	
CH	A009	I	1	SS	CURTI	ANNA	1		54	3,50		0	58	115,50	X	21/08/2021	
CH	A009	I	1	SS	VALLESE	NADIA	2		53	5		0	38	96	X	21/08/2021	
CH	A009	I	1	SS	FRANCHINI	KATIA	3		65	0		0	0	65	X	21/08/2021	
CH	A010	I	1	SS	CANDELORO	SIMONA	1		4	3,50		0	52	59,50	X	21/08/2021	SI
CH	A011	I	1	SS	PINTI	STEPHANIE	1		68	0		0	42	110		21/08/2021	
CH	A012	I	1	SS	PAGLIARONE	FABRIZIO	1		65	6		0	102	173	X	21/08/2021	
CH	A012	I	1	SS	PACELLA	MARIANNA	2		54	17,50		0	66	137,50		21/08/2021	
CH	A012	I	1	SS	PINTI	STEPHANIE	3		68	0		0	29	97		21/08/2021	
CH	A012	I	1	SS	POLIDORO	NAOMI	4	SI	54	0		0	24	78	X	21/08/2021	
CH	A012	I	1	SS	TRAVAGLINI	ALESSANDRA	5		21	9		0	0	30		21/08/2021	
CH	A012	I	1	SS	DELLE DONNE	MANUELA	6		6	14		0	84	104	X	21/08/2021	SI
CH	A012	I	1	SS	ROMBOLACCI	GIULIO	7		6	5,50		0	85	96,50	X	21/08/2021	SI
CH	A012	I	1	SS	D'ANGELANTONIO	ELENA	8		6	0		0	72	78	X	21/08/2021	SI
CH	A012	I	1	SS	GALIZIA	ENIA	9		4	2,50		0	66	72,50	X	21/08/2021	SI
CH	A012	I	1	SS	RICCI	TERESA	10		11	8		0	46	65	X	21/08/2021	SI
CH	A013	I	1	SS	PIRRELLO	VALENTINA	1		54	10		0	41	105		21/08/2021	
CH	A013	I	1	SS	PINTI	STEPHANIE	2		68	0		0	34	102		21/08/2021	
CH	A015	I	1	SS	LAMONEA	LAURA	1	SI	8	8		0	0	16	X	21/08/2021	
CH	A016	I	1	SS	SIGISMONDI	ETELWARDO	1		54	3,50		0	42	99,50	X	21/08/2021	
CH	A016	I	1	SS	VALLESE	NADIA	2		53	5		0	38	96	X	21/08/2021	
CH	A018	I	1	SS	DI LAUDO	PIERINA	1		50	14		0	48	112		21/08/2021	
CH	A018	I	1	SS	TIERI	NATASCIA	2		4	24,50		0	24	52,50	X	21/08/2021	SI
CH	A017	I	1	SS	LISIO	NICOLA	1		33	2,50		0	86,50	122	X	21/08/2021	
CH	A017	I	1	SS	LEOMBRONI	LORENZO	2		4	2		0	75	81	X	21/08/2021	
CH	A017	I	1	SS	MALANDRA	MARIA RITA	3		65	0		0	3	68	X	21/08/2021	
CH	A017	I	1	SS	VALLESE	NADIA	4		20	5		0	38	63	X	21/08/2021	
CH	A017	I	1	SS	DI CLERICO	FERNANDO	5		7	0		0	30	37		21/08/2021	
CH	A017	I	1	SS	D'AMICO	BARBARA	6		6	0		0	12	18		21/08/2021	
CH	A017	I	1	SS	OLIVIERI	VALERIA	7		6	8		0	38	52	X	21/08/2021	SI
CH	A019	I	1	SS	DEL CARMINE	ALESSANDRA	1		36	0		0	70	106	X	21/08/2021	
CH	A019	I	1	SS	COCOMAZZI	DANIELE	2		66	0		0	36	102		21/08/2021	
CH	A019	I	1	SS	CIAVATTA	MICHELA	3	SI	8	1		0	26	35	X	21/08/2021	
CH	A019	I	1	SS	ZINNI	DANIELA	4		5	3,50		0	60	68,50	X	21/08/2021	SI
CH	A020	I	1	SS	D'ALONZO	MARIANNA	1		5	6		0	48	59	X	21/08/2021	
CH	A021	I	1	SS	CATENA	FABIANA	1		35	18		0	168	221</			

CH	A021	I	1	SS	ABBONIZIO	SANDRA	4		7	0	0	81	88	X		21/08/2021	SI
CH	A021	I	1	SS	BUCCIARELLI	ILENIA	5		8	0	0	73	81	X		21/08/2021	SI
CH	A021	I	1	SS	SPOLTORE	CINZIA	6		8	9,50	0	42	59,50			21/08/2021	SI
CH	A026	I	1	SS	DEL GROSSO	MICHELE	1	SI	8	5,50	0	44	57,50			21/08/2021	
CH	A026	I	1	SS	MONACO	ILARIA	2		8	0	0	12	20			21/08/2021	SI
CH	A026	I	1	SS	CARBONELLI	MARIA SANTINA	3		8	0,50	0	0	8,50			21/08/2021	SI
CH	A027	I	1	SS	DI VACRI	ASSUNTA	1		7	73	0	43	123	X	X	21/08/2021	SI
CH	A027	I	1	SS	DE MARCO	PATRIZIA	2		7	37,50	0	50	94,50	X		21/08/2021	SI
CH	A027	I	1	SS	MARRONE	FRANCA	3	SI	8	0	0	70	78	X		21/08/2021	SI
CH	A027	I	1	SS	ROSATI	ALESSANDRA	4		4	0,50	0	54	58,50	X		21/08/2021	SI
CH	A027	I	1	SS	CIARROCCHI	MANOLA	5		4	15	0	38	57	X		21/08/2021	SI
CH	A027	I	1	SS	DI ZILLO	CLAUDIO	6		8	0	0	48	56	X	X	21/08/2021	SI
CH	A029	I	1	SS	STEFANOVA	LILI EMILOVA	1		101	3	0	18	122	X		21/08/2021	
CH	A029	I	1	SS	BISCOTTI	PATRIZIA	2		6	3	0	84	93	X	X	21/08/2021	
CH	A029	I	1	SS	MARZETTI	MARIAELSA LUCIA	3		53	9	0	30	92	X		21/08/2021	
CH	A029	I	1	SS	ROSATI	GABRIELE	4		11	3	0	71	85	X	X	21/08/2021	
CH	A029	I	1	SS	GRAZIA	AMEDEO	5		53	0	0	32	85	X		21/08/2021	
CH	A031	I	1	SS	IARLORI	DONATO	1		24	6	0	149	179	X		21/08/2021	
CH	A031	I	1	SS	DI PIETRO	NINO	2		24	14	0	132	170	X	X	21/08/2021	
CH	A031	I	1	SS	D'AMICO	MARTA	3		54	16	0	61	131	X		21/08/2021	
CH	A031	I	1	SS	LAMONEA	LAURA	4	SI	8	8	0	0	16	X		21/08/2021	
CH	A034	I	1	SS	LAMONEA	LAURA	1	SI	8	8	0	0	16	X		21/08/2021	
CH	A034	I	1	SS	DE NARDIS	VELIA	2		5	14	0	48	67	X	X	21/08/2021	SI
CH	A034	I	1	SS	DEL SINDACO	ELIDE	3		6	20,50	0	38	64,50	X	X	21/08/2021	SI
CH	AF55	I	1	SS	BISCOTTI	PATRIZIA	1		6	3	0	84	93	X	X	21/08/2021	
CH	AJ55	I	1	SS	GLADILINA	IRINA	1		110	7	8	27	152	X	X	21/08/2021	
CH	AL55	I	1	SS	LANDI	VINCENZO	1		6	10	0	264	280	X	X	21/08/2021	
CH	AO55	I	1	SS	FERRARI	LINDA EDGARDA	1	SI	8	3	66	54	131	X		21/08/2021	
CH	A053	I	1	SS	BUCCINI	TANIA	1		66	17,50	0	114	197,50	X	X	21/08/2021	
CH	A064	I	1	SS	ORTOLANO	ALBERTO	1		63	13	0	114	190	X	X	21/08/2021	
CH	A064	I	1	SS	FRATINI	VINCENZO	2		65	11	0	102	178	X		21/08/2021	
CH	A064	I	1	SS	MARZETTI	MARIAELSA LUCIA	3		53	9	0	60	122	X		21/08/2021	
CH	A037	I	1	SS	ANANIA	TERESA	1		66	12	0	114	192	X	X	21/08/2021	
CH	A037	I	1	SS	TESTANI	LANFRANCO	2		23	0,50	0	162	185,50			21/08/2021	
CH	A037	I	1	SS	DI CICCIO	FRANCESCA	3		23	2,50	0	129	154,50	X	X	21/08/2021	
CH	A037	I	1	SS	DI PIETRO	GEMMA	4		23	0	0	127	150	X		21/08/2021	
CH	A037	I	1	SS	BUCCI	YLENIA	5		54	11,50	0	61	126,50	X		21/08/2021	
CH	A037	I	1	SS	VALLESE	NADIA	6		20	5	0	38	63	X	X	21/08/2021	
CH	A037	I	1	SS	IALACCI	VALERIO	7		53	0	0	0	53		X	21/08/2021	
CH	A037	I	1	SS	DI CLERICO	FERNANDO	8		6	0	0	36	42			21/08/2021	
CH	A037	I	1	SS	LORENZO	ANTONIO	9	SI	8	6	0	0	14	X		21/08/2021	
CH	A040	I	1	SS	DI IORIO	ERCOLE ROSARIO	1		4	0	0	0	4	X	X	21/08/2021	
CH	A041	I	1	SS	GIANCOLA	ARIANNA	1		19	3,50	0	80	102,50	X	X	21/08/2021	
CH	A041	I	1	SS	LORENZO	ANTONIO	2	SI	8	6	0	0	14	X		21/08/2021	
CH	A041	I	1	SS	LELLA	DOMENICANTONIO	3		5	3,50	0	72	80,50	X		21/08/2021	SI
CH	A041	I	1	SS	SPALLETTA	MARCELLO	4	SI	8	0,50	0	38	46,50			21/08/2021	SI
CH	A041	I	1	SS	TINARI	LUIGI	5		4	1	0	21	26	X	X	21/08/2021	SI
CH	A041	I	1	SS	LUCIANO	MARIANNA	6		8	6	0	0	14	X		21/08/2021	SI
CH	A041	I	1	SS	DI CAMPLI	DOMENICO	7		8	1	0	0	9			21/08/2021	SI
CH	A042	I	1	SS	DE MASIS	ARMANDO	1		24	1	0	146	171	X	X	21/08/2021	
CH	A042	I	1	SS	DI NOCCO	SONIA	2		9	1,50	0	84	94,50	X		21/08/2021	SI
CH	A042	I	1	SS	GRASSI	ELEONORA	3		9	2,50	0	67	78,50	X		21/08/2021	SI
CH	A042	I	1	SS	TRAVAGLINI	LUIGI	4		6	6	0	58	70	X	X	21/08/2021	SI
CH	A043	I	1	SS	DI BLASIO	PAOLO	1		8	0	0	60	68	X		21/08/2021	SI
CH	A043	I	1	SS	ROMANO	ROSANNA	2		8	0	0	48	56			21/08/2021	SI
CH	A044	I	1	SS	ANANIA	TERESA	1		24	18	0	102	144	X	X	21/08/2021	
CH	A044	I	1	SS	CAMPODIPIETRO	MAURIZIO	2		9	4	0	72	85	X		21/08/2021	SI
CH	A045	I	1	SS	LUPOLI	MARIA ROSARIA	1		66	15	0	126	207			21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	DEL GROSSO	LETIZIA	2		54	21	0	84	159	X	X	21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	LANNUTTI	ALESSANDRO	3		50	0	0	96	146	X		21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	TENAGLIA	STEFANO	4		65	24	0	48	137	X	X	21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	SANTONI	LUCIA	5		24	16,50	0	90	130,50	X		21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	TABASSO	SONIA	6		66	18,50	0	42	126,50	X	X	21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	PRESENZA	ITALO	7		51	13	0	62	126	X		21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	CANDOLI	MASSIMO	8		51	2	0	72	125	X		21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	SPOLTORE	CINZIA	9		51	9,50	0	60	120,50			21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	GHEÑO	ANTONIO	10		24	0	0	96	120	X	X	21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	BERARDI	UMBERTO	11		51	1	0	60	112			21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	MARCHEGIANO	SALVATORE	12		62	0	0	36	98			21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	D'ANGELO	CHIARA	13		51	5	0	36	92	X	X	21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	DI BATTISTA	GIANNI	14		7	0	0	75	82	X	X	21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	DI PIETRANTONIO	MADDALENA	15		50	15	0	0	65			21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	GRANDE	CARLO	16		19	4	0	12	35			21/08/2021	
CH	A045	I	1	SS	CONSALVI	ASSUNTA	17		4	10	0	48	62	X		21/08/2021	SI
CH	A046	I	1	SS	NATALE	GIGLIOLA	1		11	130	0	179	320	X	X	21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	GIANGIACOMO	IVAN	2		66	12,50	0	180	258,50	X		21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	D'ONOFRIO	GIULIANA	3		66	16,50	0	108	190,50	X	X	21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	CIRMIGNANI	TIZIANA	4		66	13,50	0	108	187,50			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	ROSELLI	ANNA	5		65	12	0	110	187	X		21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	BERNARDI	PATRIZIA	6		5	0	0	151	156	X	X	21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	DI CREDICO	CARLA	7		66	0	0	88	154	X		21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	PATERRA	DINO	8		49	19,50	0	84	152,50			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	DELL'OSO	LUIGI	9		49	15	0	88	152	X		21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	CINOSI	ELIA	10		53	10	0	84	147	X		21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	D'ORAZIO	ELIODORO	11		8	0	0	132	140	X		21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	COTELLESA	PIETRO	12		50	18	0	60	128	X		21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	MECOZZI	ELENA	13		53	14	0	60	127	X	X	21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	ANGELUCCI	GIUSEPPE	14		50	13	0	60	123	X		21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	DI NARDO	LUCIANA	15		5	0	0	106	111	X		21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	SARCHESE	ANTONELLA	16		7	0	0	96	103	X		21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	CIANCETTA	AMEDEO	17		50	0	0	50	100	X		21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	ARQUILLA	PAOLO	18		7	0	0	92	99	X		21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	DI BLASIO	MARIA	19		62	0	0	36	98	X		21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	MATERA	ANNA	20		8	3	0	72,50	83,50	X		21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	DI BATTISTA	GIANNI	21		7	0	0	75	82	X	X	21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	NANNI	MONICA	22		7	9	0	60	76	X		21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	GIULIANI	ANNALISA	23		9	0	0	66	75	X	X	21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	CEROLI	GIACINTO	24		74	0	0	0	74			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	RUSSI	MARIO	25		8	10	0	54	72	X		21/08/2021	
CH																	


CH	A046	I	1	SS	AZZARITI	STEFANO	28		4	0	0	60	64			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	GIANGIULIO GIANGIULIO	MARISA	29		62	0	0	0	62 X			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	SANTINI	MARIA	30		11	0	0	50	61 X		X	21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	ZANNOLLI	DANIELA	31		7	0,50	0	50	57,50			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	DI IORIO	ROBERTA	32 Si		54	0	0	0	54 X			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	FATTORE	GENNARO	33		5	0	0	46	51 X			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	SICILIANO	GIANLUCA	34		5	3	0	36	44 X			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	MENDOZZI	MARCO	35		8	0	0	36	44 X		X	21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	D'ONOFRIO	MARIA GRAZIA	36		7	0,50	0	36	43,50 X			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	CIAVALINI	NESPOLINO	37		8	3	0	22	33			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	LODI	CHRISTIAN	38		20	7	0	0	27			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	TRUGLIA	SABRINA	39		8	2	0	12	22 X			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	DI MASCIO	SIMONA	40		12	6	0	1	19 X		X	21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	RUSSO	NATASCIA	41		7	0	0	12	19 X		X	21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	CHIACCHIARI	ROBERTO	42		8	6	0	0	14 X			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	DI SEBASTIANO	GIUSEPPE	43		9	0	0	0	9 X			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	CALICE	SILVIO	44		9	0	0	0	9			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	PARADISI	DANIELE	45		7	2	0	0	9			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	DI DONATO	CATIA	46		6	3	0	0	9			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	DI SCIASCIO	SIMONETTA	47		8	0	0	0	8			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	MANCINELLI	MARIO	48		6	1	0	0	7			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	DI FALCO	ALFONSO	49		5	0	0	0	5 X			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	BERARDI	PAOLA	50		5	0	0	0	5 X			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	LUPI	ELVIRA AUGUSTA	51		5	0	0	0	5			21/08/2021	
CH	A046	I	1	SS	CECERE	ANTONIETTA	52		5	0	0	0	5 X			21/08/2021	SI
CH	A047	I	1	SS	MARFISI	SILVIA	1		24	4	0	108	136 X			21/08/2021	
CH	A047	I	1	SS	LORENZO	ANTONIO	2 Si		8	6	0	0	14 X			21/08/2021	
CH	A047	I	1	SS	DI FALCO	ALFONSO	3		5	0	0	0	5 X			21/08/2021	
CH	A048	I	1	SS	MARRONE	CLAUDIA	1		54	1,50	0	36	91,50 X			21/08/2021	
CH	A048	I	1	SS	D'ORAZIO	CRISTINA	2		54	0	0	24	78			21/08/2021	
CH	A048	I	1	SS	DESIDERIO	FRANCESCO	3		54	14,50	0	0	68,50			21/08/2021	
CH	A048	I	1	SS	AMOROSO	VITTORIO	4		7	2	0	49	58 X			21/08/2021	
CH	A048	I	1	SS	MARCELLO	NICOLA	5		9	0	0	12	21 X		X	21/08/2021	
CH	A048	I	1	SS	IACOVANELLI	LUIGI	6		5	0	0	7	12			21/08/2021	
CH	A048	I	1	SS	RUZZI	NICOLA	7		7	3	0	0	10			21/08/2021	
CH	A048	I	1	SS	MARTELLI	RODOLFO	8		6	0	0	0	6 X			21/08/2021	
CH	A048	I	1	SS	CIVITARESE MATTEUCCI	IGINO	9		5	0	0	0	5		X	21/08/2021	
CH	A048	I	1	SS	SACCHETTI	ALESSIA	10		0	0	0	60	60			21/08/2021	SI
CH	A048	I	1	SS	CASALANGUIDA	ORNELLA GABRIELLA	11		4	7	0	46	57 X		X	21/08/2021	SI
CH	A048	I	1	SS	SCAMPAMORTE	ANNA	12		4	0,50	0	46	50,50 X			21/08/2021	SI
CH	A048	I	1	SS	CONFALONE	DANIELA	13		4	1	0	30	35 X			21/08/2021	
CH	A050	I	1	SS	DEL GROSSO	ALFREDO	1		35	0	0	136	171 X		X	21/08/2021	
CH	A050	I	1	SS	SCOPA	MARIASPINA	2		24	25	0	97	146 X			21/08/2021	
CH	A050	I	1	SS	PLESCIA	MONICA	3		54	1,50	0	81	136,50 X		X	21/08/2021	
CH	A050	I	1	SS	MORO	VALENTINA	4		9	1	0	119	129 X		X	21/08/2021	
CH	A050	I	1	SS	DI IORIO	LUCIANO	5		20	27	0	51	98 X			21/08/2021	
CH	A050	I	1	SS	GIANCOLA	PAOLA	6		16	4	0	50	70 X			21/08/2021	
CH	A050	I	1	SS	LAMONEA	LAURA	7 Si		8	8	0	0	16 X			21/08/2021	
CH	A051	I	1	SS	DI PASQUALE	SABRINA	1		6	12	0	50	68 X			21/08/2021	
CH	A054	I	1	SS	RAPINO	CHIARA	1		53	14	0	60	127 X			21/08/2021	
CH	A054	I	1	SS	BETTI	ELSA	2		53	10	0	64	127			21/08/2021	
CH	A054	I	1	SS	ZUCCARINI	NADIA	3		49	16,50	0	54	119,50 X			21/08/2021	
CH	A054	I	1	SS	DEL ROSSO	ROMINA	4		54	1	0	60	115 X		X	21/08/2021	
CH	A054	I	1	SS	VALLESE	NADIA	5		53	5	0	38	96 X		X	21/08/2021	
CH	A054	I	1	SS	TOSTI	ALESSANDRA	6		63	4	0	4	71 X			21/08/2021	
CH	A054	I	1	SS	MARRAFFINO	SERENA	7		5	0	0	0	5			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	GIANGIACOMO	IVAN	1		24	72,50	0	162	258,50 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	D'ONOFRIO	GIULIANA	2		36	75	0	108	219 X		X	21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	DI PAOLO	SILVIA	3		34	53	0	114	201 X		X	21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	CIRMIGNANI	TIZIANA	4		34	70,50	0	96	200,50			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	ROSELLI	ANNA	5		24	68	0	103	195 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	FESTA	PAOLA	6		24	5	0	144	173 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	PATERRA	DINO	7		34	56,50	0	72	162,50			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	COTELLESA	PIETRO	8		36	59	0	60	155 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	BUCCI	YLENIA	9		36	56,50	0	61	153,50 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	SCOPA	MARIASPINA	10		36	40	0	77	153 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	BETTI	ELSA	11		36	53	0	62	151			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	TABASSO	SONIA	12		24	84,50	0	42	150,50 X		X	21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	ANGELUCCI	GIUSEPPE	13		36	54	0	60	150 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	RAPINO	CHIARA	14		36	58	0	48	142 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	D'AMICO	MARTA	15		36	61	0	43	140 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	SANTARELLI	GENNARO	16		36	6,50	0	96	138,50 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	DI VACRI	ASSUNTA	17		36	64	0	37	137 X		X	21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	ANTENUCCI	MONICA	18		36	0	0	78	114 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	IARLORI	DONATO	19		8	6	0	97	111 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	CARUSO	DANIELA	20		36	9	0	59	104 X		X	21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	DELLE DONNE	MANUELA	21		34	5	0	63	102 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	DI FRANCESCOMARINO	CONCETTA	22		36	54	0	12	102 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	NANNI	MONICA	23		34	7	0	60	101 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	PACIOCCO	MATTEO	24		36	13	0	52	101 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	FALCONE	FABIO	25		36	6,50	0	48	90,50 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	RUSSI	MARIO	26		36	9	0	45	90 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	DI LAUDO	PIERINA	27		36	4	0	48	88			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	BOZZELLA	LUCA	28		30	0	0	56	86 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	VANNI	SABRINA	29		36	1	0	48	85			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	SCARDAPANE	DANIELA	30		34	0,50	0	48	82,50 X		X	21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	DI GIROLAMO	DIEGO	31		36	20	0	25	81 X		X	21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	SANTACROCE	RITA	32		36	20	0	24	80 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	TANO	ANTONIO	33		36	4,50	0	39	79,50 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	VALLESE	NADIA	34		36	5	0	38	79 X		X	21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	CONSALVI	ASSUNTA	35		36	1	0	36	73 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	GIAGNACOVO	EMILIANA	36		36	2	0	30	68 X		X	21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	MELCHIORRE	NICOLA	37		36	4	0	28	68 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	BARBETTA	PIERGIORGIO	38		34	0	0	24	58		X	21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	CAVALLUCCI	MATTIA	39		36	2	0	19	57			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	POLIDORO	NAOMI	40 Si		34	0	0	22	56 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	CARLINI	LORENZA	41		36	0,50	0	14	50,50		X	21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	TENAGLIA	STEFANO	42		8	0	0	42	50 X		X	21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	MEMMO	SABRINA	43		36	13	0	0	49 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	SALVITTI	ANGELA	44		36	1,50	0	11	48,50 X			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	SILVERJ	ELISA											

CH	ADSS	I	1	SS	FANTASIA	GIUSEPPE	46		36	2	0	8	46	X		21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	LATORRE	CINZIA	47		36	9	0	0	45	X		21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	DI PAOLO	DANIEL	48		34	9,50	0	0	43,50			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	CIAVATTA	MICHELA	49		8	9	0	25	42	X	X	21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	PICCIRILLI	SILVIA	50		34	8	0	0	42			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	D'ALESSANDRO	ANNALISA	51		36	5,50	0	0	41,50	X		21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	SANTONI	ANGELA	52		36	5	0	0	41	X		21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	CELLINI	ANNA	53		36	5	0	0	41			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	AMOROSO	CHIARA	54		36	4	0	0	40			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	DE GREGORIO	FELICIANA	55		34	5,50	0	0	39,50			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	ANGELUCCI	GIULIA	56		36	3	0	0	39	X		21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	BUCCI	IVO MARIA	57		36	1	0	1	38	X		21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	PIZZI	SARA	58		36	2	0	0	38	X		21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	DI BLASIO	SABRINA	59		36	1,50	0	0	37,50	X		21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	PIEDIGROSSI	MARICA	60		36	0	0	1	37			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	OTTAVIANO	ANGELO LUCA	61		34	3	0	0	37			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	IECCO	SILVIA	62		36	1	0	0	37			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	PRESENZA	FABRIZIA	63		36	0	0	0	36		X	21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	DI IORIO	ROBERTA	64	SI	34	0	0	0	34	X		21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	ADORANTE	TERSIA	65		30	4	0	0	34	X		21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	DI SANTO MORELLI	STEFANO	66		34	0	0	0	34			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	LUPI	ELVIRA AUGUSTA	67		24	0	0	0	24			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	D'ADAMIO	ROCCO	68		16	0	0	0	16			21/08/2021	
CH	ADSS	I	1	SS	BERNARDI	PATRIZIA	69		36	6,50	0	124	166,50	X	X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	SANTARELLI	VERA	70		36	1	0	79	116	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	CATENARO	BARBARA	71		36	27	0	53	116	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	BUCCIARELLI	ILENIA	72		36	2,50	0	73	111,50	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	DI NARDO	GIULIANA	73		36	5	0	68	109	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	GIAMMARINO	ALESSANDRA	74		34	6,50	0	66	106,50	X	X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	ARPA	ALBERTO	75		36	1	0	68	105		X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	FERRUCCI	DANIELA CONCETTA PIA	76		36	8	0	54	98	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	LOVATO	DEBORA DENISE	77		34	8	0	53	95	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	CARDELLINI	ALESSIA	78		36	0,50	0	56	92,50	X	X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	TRAVAGLINI	LUIGI	79		36	6	0	50	92	X	X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	ASTA	DORELLA	80		36	0	0	55	91	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	CANZIO	TERESA	81		36	4	0	48	88	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	BASILICO	FRANCESCA	82		36	7	0	42	85	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	FANTINI	FABIANA	83		36	13,50	0	34	83,50	X	X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	FRATANGELO	NICOLE	84		36	10	0	36	82	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	CECALA	LAURA	85		36	4,50	0	36	76,50	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	AGOSTINONE	STEFANO	86		36	16	0	24	76			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	OLIVA	SIMONA	87		36	12	0	24	72	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	BASILICO	CHIARA	88		36	3,50	0	30	69,50	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	ANELLO	ANITA	89		36	26,50	0	6	68,50	X	X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	D'ALESSANDRO	LUANA	90		36	14,50	0	18	68,50		X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	OLIVA	ANNA	91		36	8	0	24	68	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	DEFILIPPIS	GIOVANNA FRANCESCA	92		36	11	0	19	66			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	CANZANO	ALESSIA	93		36	5,50	0	24	65,50	X	X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	D'ARCANGELO	FEDERICA	94		36	9	0	20	65	X	X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	DI MARTINO	ANTONIO	95		36	9	0	18	63			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	ACCARDI	RITA	96		36	5,50	0	16	57,50	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	DI VAIRA	DEBORA	97		36	5,50	0	12	53,50	X	X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	GRANATA	PAOLA	98		34	1	0	18	53	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	UCCI	MARIANGELA	99		36	15	0	0	51	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	D'AVERSA	GIUSY	100		36	14	0	0	50	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	MANCINI	ARMANDO	101		36	8	0	6	50			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	BATTISTA	LAURA	102		36	14	0	0	50			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	CANTERA	FRANCESCA	103		36	13,50	0	0	49,50	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	MIRABILIO	PAOLA	104		36	13	0	0	49	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	FIORITI	DEBORA	105		36	5,50	0	6	47,50			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	DI GIOVANNANGELO	GIANLUCA	106		36	10,50	0	0	46,50	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	DI GIUSEPPE	STEFANIA	107		36	4	0	6	46	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	PESCE	MICHELE	108		36	9	0	0	45	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	PETTINELLA	FRANCESCO	109		36	2,50	0	6	44,50	X	X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	CAPPELLA	MARIKA	110		36	2,50	0	6	44,50	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	LIBERATORE	LUCIA	111		36	1,50	0	7	44,50		X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	TINARO	FRANCESCA	112		36	1,50	0	6	43,50			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	DI NALLO	ALESSIO	113		36	1,50	0	6	43,50			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	PLACENTINO	CLAUDIA	114		36	7	0	0	43	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	DIODATO	GIORGIA	115		36	7	0	0	43			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	FLACCO	BARBARA	116		36	4	0	2	42	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	COLANZI	TITO	117		36	5,50	0	0	41,50			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	MASCI	BARBARA	118		36	5	0	0	41	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	BOCCHINI	DIEGO	119		36	5	0	0	41			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	DESIDERIOSCIOLI	VALENTINA	120		36	4,50	0	0	40,50	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	VIZZARRI	MILENA	121		36	1,50	0	3	40,50			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	DI LAUDO	DANIELE	122		34	6	0	0	40	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	TERMINIELLO	MAXIMILIANO DANIEL	123		36	4	0	0	40			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	CATINARI	FILOMENA	124		36	3	0	0	39	X	X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	MISCIA	FRANCESCA	125		36	3	0	0	39	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	MEO	ANNAIDA	126		36	3	0	0	39	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	FINIZIO	ILARIA	127		36	3	0	0	39	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	DE LAURENTIIS	ROBERTA	128		36	2,50	0	0	38,50			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	VOLPE	LUCIA	129		36	2,50	0	0	38,50			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	PONZANI	BARBARA	130		36	2	0	0	38	X	X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	RULLO	GIULIA	131		36	2	0	0	38			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	GRAMAGLIA	DANILA	132		36	1,50	0	0	37,50	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	BELFIGLIO	ROBERTA	133		36	1,50	0	0	37,50			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	D'AGOSTINO	LAURA	134		36	1	0	0	37	X	X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	TULLIO	GABRIELLA	135		36	1	0	0	37	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	DEL ROSARIO	ANDREA	136		36	1	0	0	37		X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	GASBARRI	FRANCESCA	137		36	1	0	0	37			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	INGLESE	GIULIA	138		36	1	0	0	37			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	PIETROCOLA	CONCETTA	139		36	1	0	0	37			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	SINESIO	FABIANA	140		36	0,50	0	0	36,50	X	X	21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	MARFISI	MARINA ANGELA	141		36	0	0	0	36	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	RAINONE	FEDERICA	142		36	0	0	0	36	X		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	EVANGELISTA	SARA	143		36	0	0	0	36			21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	VERNA	ROBERTA	144		36	0	0	0	3				

CH	ADSS	I	1	SS	GENTILE	RAFFAELLA	147		36	0	0	0	36		21/08/2021	SI
CH	ADSS	I	1	SS	SIMONE	ELISABETTA	148		34	1	0	0	35	X	21/08/2021	SI

Pubblicato il 17/11/2021

N.06404 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 10392/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10392 del 2021, proposto da

Augusto Di Boscio, Andrea Mancini, Luca Di Boscio, Alessandra Paolini,
rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Paolo Febbo, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV
Ambito Terr per la Provincia di Chieti e Pescara - Sede Chi, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituiti in
giudizio.

nei confronti

Alessia Cardellini, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- a) del decreto dirigenziale prot. n. 15734 del 20.08.2021 dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Chieti);
- b) del decreto dirigenziale dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Chieti) prot. n. U.0015740 del 20.08.2021;
- c) delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quale è comunque disposta la esclusione delle parti ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Chieti per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe di concorso “sostegno” (ADSS);
- d) dell'avviso del Ministero dell'Istruzione del 08.07.2021;
- e) della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione;
- f) della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione;
- g) dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13.07.2021;
- h) della nota del 17.08.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale;
- i) ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51, del 03.03.2021 del Ministero dell'Istruzione;
- l) dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020);
- m) ove occorra della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n. 25089 del 06.08.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.07.2021;
- n) di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Chieti e Pescara - Sede Chi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

- accoglie la richiesta misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase;
- rinvia al Presidente delle Sez. IV bis, sezione competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la fissazione del merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE

Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 07/11/2019

N. 06116/2019 REG.PROV.PRES.

N. 07004/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-004 del 2019, integrato da motivi aggiunti, _____ proposto _____ da _____ -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE,

- 1) del D.D.G. n. -OMISSIS-, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del corso-concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito giusto D.D.G. - OMISSIS-, nonché del relativo elenco nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile;
- 2) dei quesiti -OMISSIS- somministrati ai candidati e, in particolare, dei quesiti n. - OMISSIS- concernente domanda a risposta aperta e comunque sempre in parte qua e anche alla luce delle perizie in atti;
- 3) dei quesiti in lingua tedesca somministrati ai candidati e, in particolare, dei nn. - OMISSIS-;
- 4) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/201-OMISSIS-, ha predisposto, per quanto qui interessa: - i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata;- i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove;
- 5) del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione “centrale” e del provvedimento, allo stato non noto con il quale è stata nominata la sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente e i relativi verbali anche alla luce di tutti i motivi in atti;
- 6) del quadro tecnico di riferimento per la prova scritta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della Ricerca il -OMISSIS-;
-OMISSIS-) dell'ulteriore quadro di riferimento per la prova scritta con cui si definivano i c.d. descrittori dei criteri di correzione, pubblicato solo in data - OMISSIS-, e dunque dopo l'espletamento della prova, ed esclusivamente sulla

pagina personale di ciascun candidato per tutti i motivi di cui in atti e della griglia meglio specificata sempre in atti e resa nota con i relativi punteggi attribuibili solamente in data -OMISSIS-;

8) dei verbali e di tutti i documenti e atti delle fasi del procedimento amministrativo con cui sono stati stabiliti i criteri che hanno portato ai predetti atti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-;

9) del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte, predisposto dalla sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente, con il quale sono state preparate le griglie di valutazione in recepimento del quadro di riferimento preparato dal Comitato tecnico-Scientifico;

10) del verbale n. -OMISSIS-della Sottocommissione n. -OMISSIS-con il quale è stato indicato il punteggio assegnato a parte ricorrente nella valutazione delle prove scritte;

11) verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte in cui risulta il tempo di correzione degli elaborati di parte ricorrente e comunque, nello specifico, il verbale n. -OMISSIS-, e sempre con declaratoria di annullamento anche in parte qua, ma per la specifica illegittimità che concerne il tempo di correzioni degli elaborati di parte ricorrente;

12) della scheda di valutazione della prova di parte ricorrente;

13) del provvedimento -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-90-OMISSIS-con il quale è stato disposto il rinvio della prova scritta, già fissata per il -OMISSIS-, solo per i candidati della -OMISSIS- a data da destinarsi;

14) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale il M.I.U.R. ha autorizzato il rinvio della prova scritta per i soli candidati della -OMISSIS- e del provvedimento pubblicato sulla G.U. n. -OMISSIS-che ha fissato nel -OMISSIS- la data di “recupero” per la prova scritta dei candidati della Regione -OMISSIS-;

15) del provvedimento MIUR -OMISSIS-, con il quale è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli con cui è stata disposta l'ammiss Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE,

1) del D.D.G. n. -OMISSIS-, con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del corso-concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche bandito giusto D.D.G. -OMISSIS-, nonché del relativo elenco nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile;

2) dei quesiti -OMISSIS- somministrati ai candidati e, in particolare, dei quesiti n. -OMISSIS- concernente domanda a risposta aperta e comunque sempre in parte qua e anche alla luce delle perizie in atti;

3) dei quesiti in lingua tedesca somministrati ai candidati e, in particolare, dei nn. -OMISSIS-;

4) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stato nominato il Comitato Tecnico-Scientifico che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 D.M. n. 138/201-OMISSIS-, ha predisposto, per quanto qui interessa: - i quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta qui impugnata;- i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove;

5) del provvedimento con il quale è stata nominata la commissione “centrale” e del provvedimento, allo stato non noto con il quale è stata nominata la sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente e i relativi verbali anche alla luce di tutti i motivi in atti;

6) del quadro tecnico di riferimento per la prova scritta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della Ricerca il -OMISSIS-;

-OMISSIS-) dell'ulteriore quadro di riferimento per la prova scritta con cui si definivano i c.d. descrittori dei criteri di correzione, pubblicato solo in data -OMISSIS-, e dunque dopo l'espletamento della prova, ed esclusivamente sulla pagina personale di ciascun candidato per tutti i motivi di cui in atti e della griglia meglio specificata sempr e in atti e resa nota con i relativi punteggi attribuibili solamente in data -OMISSIS-;

8) dei verbali e di tutti i documenti e atti delle fasi del procedimento amministrativo con cui sono stati stabiliti i criteri che hanno portato ai predetti atti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-;

9) del verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte, predisposto dalla sottocommissione che ha corretto gli elaborati di parte ricorrente, con il quale sono state preparate le griglie di valutazione in recepimento del quadro di riferimento preparato dal Comitato tecnico-Scientifico;

10) del verbale n. -OMISSIS-della Sottocommissione n. -OMISSIS-con il quale è stato indicato il punteggio assegnato a parte ricorrente nella valutazione delle prove scritte;

11) verbale delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte in cui risulta il tempo di correzione degli elaborati di parte ricorrente e comunque, nello specifico, il verbale n. -OMISSIS-, e sempre con declaratoria di annullamento anche in parte qua, ma per la specifica illegittimità che concerne il tempo di correzioni degli elaborati di parte ricorrente;

12) della scheda di valutazione della prova di parte ricorrente;

13) del provvedimento -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-90-OMISSIS-con il quale è stato disposto il rinvio della prova scritta, già fissata per il -OMISSIS-, solo per i candidati della -OMISSIS- a data da destinarsi;

14) del provvedimento, allo stato non noto, con il quale il M.I.U.R. ha autorizzato il rinvio della prova scritta per i soli candidati della -OMISSIS- e del provvedimento

pubblicato sulla G.U. n. -OMISSIS- che ha fissato nel -OMISSIS- la data di “recupero” per la prova scritta dei candidati della Regione -OMISSIS-;

15) del provvedimento MIUR -OMISSIS-, con il quale è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli con cui è stata disposta l'ammissione con riserva, avrebbero svolto la prova il 13 dicembre 2018;

16) del D.D.G. U.S.R. Regione Lazio 11 dicembre 2018, n. 11-OMISSIS-8 con cui è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, avrebbero dovuto recarsi il -OMISSIS- presso le sedi indicate al fine di svolgere la prova suppletiva;

1-OMISSIS-) del provvedimento MIUR con il quale sono stati pubblicati i quadri di riferimento in relazione alla prova scritta del -OMISSIS-, redatti dal Comitato tecnico scientifico, nominato ai sensi dell'art.-OMISSIS--OMISSIS-;

18) della prova scritta del -OMISSIS- sostenuta da candidati della Regione -OMISSIS-;

19) del calendario della prova orale, nonché delle successive modifiche ed integrazioni;

20) dell'art. 15, commi 8 e 9, D.M. 3 agosto 201-OMISSIS- n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità;

21) dell'art. 8, co. 8, del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio necessario per il superamento della prova scritta, nonché dell'art. 12 D.M. n. 138/201-OMISSIS- nella parte in cui prevede una soglia minima di punteggio per accedere alle successive prove orali di -OMISSIS-0 punti e sempre alla luce di tutte le censure di cui in atti;

22) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CRISTOFANELLI GIACOMO ANGELO il 1\10\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE

- 1) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.1-OMISSIS--0-OMISSIS--2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/201-OMISSIS- e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 201-OMISSIS-, n. 24-OMISSIS-, con relativo allegato;
- 2) del Decreto del Dip artimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 3) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 4) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del -OMISSIS- agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 5) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del -OMISSIS- agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019; -OMISSIS-) dell'Avviso n. 38-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 8) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 9) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;

- 10) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 11) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023541.2-OMISSIS--08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia.
- 12) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023533.2-OMISSIS--08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di conferimento degli incarichi di reggenza.
- 13) Elenco allegato alla nota AOODRPU 23533 del 2-OMISSIS-.08.2019 pubblicata dall'USR per la Puglia.
- 14) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023015.22-08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di convocazione dei dirigenti scolastici per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
- 15) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0022990.22-08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di assegnazione degli incarichi con decorrenza dal 1 settembre 2019.
- 16) Allegato al DDG 0022990.22-08-2019 recante le assegnazioni delle sedi per la Regione Puglia.
- 1-OMISSIS-) DDG 1200 16 agosto 2019, recante l'assegnazione delle sedi ai dirigenti scolastici neo assunti dal 1° settembre 2019 presso la regione Marche.
- 18) DDG 1188 13 agosto 2019 gli incarichi aggiuntivi di reggenza per l'anno scolastico 2019/20 presso la regione Marche.
- 19) di ogni altro atto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
- 20) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CRISTOFANELLI GIACOMO ANGELO il 6\11\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE

- 1) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.1-OMISSIS--0-OMISSIS--2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/201-OMISSIS- e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 201-OMISSIS-, n. 24-OMISSIS-, con relativo allegato;
- 2) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 3) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 4) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del -OMISSIS- agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 5) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del -OMISSIS- agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019; -OMISSIS-) dell'Avviso n. 38-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 8) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 9) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;

- 10) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 11) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023541.2-OMISSIS--08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia.
- 12) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023533.2-OMISSIS--08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di conferimento degli incarichi di reggenza.
- 13) Elenco allegato alla nota AOODRPU 23533 del 2-OMISSIS-.08.2019 pubblicata dall'USR per la Puglia.
- 14) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023015.22-08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di convocazione dei dirigenti scolastici per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
- 15) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0022990.22-08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di assegnazione degli incarichi con decorrenza dal 1 settembre 2019.
- 16) Allegato al DDG 0022990.22-08-2019 recante le assegnazioni delle sedi per la Regione Puglia.
- 1-OMISSIS-) DDG 1200 16 agosto 2019, recante l'assegnazione delle sedi ai dirigenti scolastici neo assunti dal 1° settembre 2019 presso la regione Marche.
- 18) DDG 1188 13 agosto 2019 gli incarichi aggiuntivi di reggenza per l'anno scolastico 2019/20 presso la regione Marche.
- 19) Allegato al DDG n 1006 del 30/8/2019 contenente l'elenco delle reggenze nella Regione Lazio per l'a.s. 2019/2020;
- 20) Avviso del Miur del 28 settembre 2019 per ulteriori assegnazioni a seguito di rinunce;
- 21) tutti nella parte in cui non consentono il riesame della posizione di parte ricorrente con eventuale copertura dei posti ancora disponibili;

- 22) Elenco candidati depennati del 9 ottobre 2019;
- 23) Della Nota Miur del 4 ottobre 2019 A00DGPERU0043-OMISSIS-0-OMISSIS- e relativi allegati;
- 24) Degli atti con cui il Ministero si è determinato nella sottoscrizione dei contratti dei Dirigenti Scolastici nonostante la sentenza di annullamento del TAR e dei contratti stessi;
- 25) di ogni altro alto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
- 26) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e comunque meglio specificato e depositato anche in atti.ione con riserva, avrebbero svolto la prova il -OMISSIS-;
- 16) del D.D.G. U.S.R. Regione Lazio 11 dicembre 2018, n. 11-OMISSIS-8 con cui è stato disposto che i candidati muniti di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, avrebbero dovuto recarsi il -OMISSIS- presso le sedi indicate al fine di svolgere la prova suppletiva;
- 1-OMISSIS-) del provvedimento MIUR con il quale sono stati pubblicati i quadri di riferimento in relazione alla prova scritta del -OMISSIS-, redatti dal Comitato tecnico scientifico, nominato ai sensi dell'art.-OMISSIS--OMISSIS-;
- 18) della prova scritta del -OMISSIS- sostenuta da candidati della Regione -OMISSIS-;
- 19) del calendario della prova orale, nonché delle successive modifiche ed integrazioni;
- 20) dell'art. 15, commi 8 e 9, D.M. 3 agosto 201-OMISSIS- n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità;

21) dell'art. 8, co. 8, del bando di concorso nella parte in cui stabilisce che il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio necessario per il superamento della prova scritta, nonché dell'art. 12 D.M. n. 138/201-OMISSIS- nella parte in cui prevede una soglia minima di punteggio per accedere alle successive prove orali di -OMISSIS-0 punti e sempre alla luce di tutte le censure di cui in atti;

22) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CRISTOFANELLI GIACOMO ANGELO il 1\10\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE

1) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.1-OMISSIS--0-OMISSIS--2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/201-OMISSIS- e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 201-OMISSIS-, n. 24-OMISSIS-, con relativo allegato;

2) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

3) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

4) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del -OMISSIS- agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

5) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del -OMISSIS- agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;

- 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
-OMISSIS-) dell'Avviso n. 38-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 8) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 9) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- 10) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 11) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023541.2-OMISSIS--08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia.
- 12) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023533.2-OMISSIS--08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di conferimento degli incarichi di reggenza.
- 13) Elenco allegato alla nota AOODRPU 23533 del 2-OMISSIS-.08.2019 pubblicata dall'USR per la Puglia.
- 14) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0023015.22-08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di convocazione dei dirigenti scolastici per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
- 15) Nota m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0022990.22-08-2019 pubblicata dall'USR per la Puglia di assegnazione degli incarichi con decorrenza dal 1 settembre 2019.
- 16) Allegato al DDG 0022990.22-08-2019 recante le assegnazioni delle sedi per la Regione Puglia.
- 1-OMISSIS-) DDG 1200 16 agosto 2019, recante l'assegnazione delle sedi ai dirigenti scolastici neo assunti dal 1° settembre 2019 presso la regione Marche.

18) DDG 1188 13 agosto 2019 gli incarichi aggiuntivi di reggenza per l'anno scolastico 2019/20 presso la regione Marche.

19) di ogni altro atto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;

20) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di integrazione del contraddittorio depositata da parte ricorrente in data 6 novembre 2019;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., sia nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco degli ammessi alla prova orale sia nei confronti dei soggetti che sono stati successivamente dichiarati vincitori del concorso in questione;

Visto l'elevato numero dei soggetti di cui sopra nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 2-OMISSIS-, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

-OMISSIS-. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei due atti dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. :

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare,

l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno -OMISSIS- novembre 2019.

**Il Presidente
Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO

ECCOMI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R O M A

RICORSO GIURISDIZIONALE

Per i Sigg.:

“Alessandra Paolini” (C.F.: PLNLSN75E50C632C), nata a Chieti il 10.05.1975,
“Luca Di Boscio” (C.F.: DBSLCU79C23C632R), nato a Chieti il 23.03.1979,
“Andrea Mancini” (C.F.: MNCNDR73S17C632S) nato a Chieti il 17.11.1973 e
“Augusto Di Boscio” (C.F.: DBSGST74M01C632R), nato a Chieti il 01.08.1974,
tutti residenti in Chieti, tutti rappresentati e difesi, giuste procure rilasciate *ex art. 8*
D.P.C.M. n. 40/2016 su fogli separati allegati al presente atto, dall’Avv. Francesco
Paolo Febbo (C.F.: FBBFNC65E22C632Y - fax: 0871.6842.67 - PEC:
avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it) del Foro di Chieti, ed elettivamente
domiciliati, ad ogni effetto, presso la segreteria dell’Autorità Giudiziaria adita *ex art.*
25 C.P.A. (il difensore dichiara *ex art. 136, comma 1, C.P.A.*, di voler ricevere gli
avvisi e le comunicazioni di segreteria al n. *fax* 0871.68.42.67 o all’indirizzo di posta
elettronica certificata: avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it);

contro:

“Ministero dell’Istruzione” (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro-*
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato
per legge presso gli uffici, in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

“Ministero dell’Università e della Ricerca” (C.F.: 96446770586), in persona del
Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato per legge presso gli uffici, in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

“Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo” (C.F. 93028190663) in persona del
Dirigente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato per legge presso gli uffici, in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

**“Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo Ufficio IV Ambito Territoriale di
Chieti e di Pescara (sede di Chieti)”** (C.F.: 80001610692) in persona del Dirigente
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato *ex lege* presso gli uffici in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12:

- amministrazioni intime -

nonché contro:

“prof.ssa Cardellini Alessia” (C.F.: CRDLSS78A42E435E - indirizzo di posta
elettronica certificata: alessia.cardellini.534@psypec.it) quale docente contro-
interessata inserita nella graduatoria GPS (I fascia), per la classe di concorso ADSS -
elenco aggiuntivo - per l’Ambito Territoriale Chieti-Pescara - per la provincia di
Chieti)

- contro interessata -

per l’annullamento,

previa idonea misura cautelare

a) del decreto dirigenziale prot. n. 15734 del 20.08.2021 dell’Ufficio IV Ambito Territoriale
di Chieti e di Pescara (sede di Chieti), con il quale è stata disposta l’esclusione (collettiva)
dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Chieti per l’anno

scolastico 2021/2022, relativamente alla classe di concorso “sostegno” (ADSS) sostegno (doc. 1);

b) del decreto dirigenziale dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sede di Chieti) prot. n. U.0015740 del 20.08.2021 (doc. 1a e 1b) “*di ripubblicazione in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di*” Chieti su - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per l’a.s. 2021/2022 (per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell’interesse fatti valere);

c) delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quale è comunque disposta la esclusione delle parti ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di Chieti per l’anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe di concorso “sostegno” (ADSS);

d) dell’avviso del Ministero dell’Istruzione del 08.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all’estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia (doc. 2);

e) della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell’Istruzione, recante “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*”. Avviso apertura funzioni telematiche”, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti (doc. 3);

f) della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell’Istruzione, recante “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*”. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi dei ricorrenti (doc. 4);

g) dell’avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13.07.2021 avente ad oggetto “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia*” (doc. 5);

h) della nota del 17.08.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell’Università e della Ricerca - Segretariato Generale (doc. n. 6);

i) ove occorra, e nei limiti dell’interesse, del D.M. 51, del 03.03.2021 del Ministero dell’Istruzione, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali*

per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi” (nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che “La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente” ed in ogni altra parte comunque contrastante con gli interessi della parte ricorrente (doc. 7);

l) dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con gli interessi della parte ricorrente (doc. 8);*

m) ove occorra della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n. 25089 del 06.08.2021 (doc. 9) e del correlativo D.M. 242 del 30.07.2021 (doc. 10) per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;

n) di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto nonché per l'accertamento e la condanna del diritto della parte ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione (anche con riserva) nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.

FATTO

I ricorrenti dopo aver provveduto al riconoscimento del proprio titolo di studio al competente Ministero Rumeno, hanno proceduto dopo lo svolgimento delle relative pratiche amministrative ed alla relativa selezione preliminare, all'iscrizione presso l'Università Vest Vasile Goldis, con sede in Arad (Romania), ed all'esito del tirocinio, del superamento degli esami universitari e di tesi finale (discussa il 16.04.2021), ottenuto il relativo titolo in Psicopedagogia Speciale Scolastica abilitante all'Insegnamento di Sostegno.

Hanno presentato distinte domande di riconoscimento del titolo al Ministero dell'Istruzione (doc. 21/22/23 e 24); all'esito hanno presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali di 1° fascia per il sostegno (ADSS), allegando il relativo titolo e la certificazione delle materie con traduzione in lingua italiana (doc. 11/11a/12/12a/13/13a/14/14a).

Si rappresenta che le due province di Chieti e di Pescara risultano essere amministrate da un unico ufficio denominato “Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara” e che risulta essere diretto da un unico dirigente/responsabile. Si precisa inoltre che tutti i ricorrenti hanno presentato domanda per I fascia aggiuntiva della Provincia di Chieti (ADSS sostegno) mediante modalità telematica a seguito dell'avvenuta informatizzazione della procedura per le supplenze.

I ricorrenti (dopo avere effettuato la domanda di inserimento nella prima aggiuntiva GPS per la classe di concorso ADSS sostegno) hanno altresì presentato (sempre in modalità

informatica) domanda per le supplenze annuali e per la nomina in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, indicando le relative preferenze.

Si precisa poi - ove necessario - che i ricorrenti Mancini Andrea, Di Boscio Luca e Di Boscio Augusto, erano già inseriti nelle graduatorie provinciali di Chieti (per le rispettive materie di insegnamento) ed il solo ricorrente Mancini Andrea (oltre che per materia di insegnamento) era inserito nella seconda fascia GPS (ADSS – provincia di Chieti). La ricorrente Paolini Alessandra s'è iscritta per la prima volta nella graduatoria I) fascia ADSS (Provincia di Chieti) nella finestra 2021.

Tutti i relativi adempimenti sono stati regolarmente eseguiti ed i ricorrenti hanno potuto verificare che i rispettivi nominativi - per la Provincia indicata - erano inseriti nella prima fascia aggiuntiva di sostegno (ADSS), essendo stata pubblicata in data 09.08.2021 la relativa graduatoria sul sito dell'Ufficio IV ambito Territoriale di Chieti.

Successivamente in data 21.08.2021 i ricorrenti consultando il sito istituzionale (Ufficio IV ambito territoriale di Chieti e di Pescara) hanno avuto contezza che la dirigente (dott.ssa Fortunato Maristella) aveva provveduto a ripubblicare (il 21.08.2021) le graduatorie con esclusione delle parti ricorrenti dalla prima fascia di sostegno (ADSS) per la provincia di Chieti.

Nessuna comunicazione e/o notifica è stata effettuata ai ricorrenti, né negli atti della dirigente veniva indicato che la pubblicazione equivaleva a notifica/comunicazione.

La dirigente si limitava a richiamare (nell'atto di ripubblicazione delle graduatorie) le note a propria firma n. prot. AOOUSPCH-PE n. 14715 del 20.08.2021 con la quale era stato disposto il passaggio dalla I alla II fascia GPS per mancato scioglimento della riserva e la n. prot. AOOUSPCH-PE n.15734 del 20.08.2021 con la quale era stata disposta la cancellazione dalla I fascia dei docenti in possesso del titolo di specializzazione estero sul sostegno non valido).

Dunque, sulla base di tali atti (né comunicati, né notificati) la dirigente dell'USP ha provveduto a ripubblicare le graduatorie, escludendo i ricorrenti dalle graduatorie di prima fascia del sostegno (ADSS) per la Provincia di Chieti.

Pertanto, i ricorrenti hanno cercato di verificare la relativa posizione personale sul sito online (Polis - visualizzazione dati graduatoria), ma non hanno potuto visualizzare il relativo provvedimento di depennamento/esclusione (collettivo), atteso che dopo averlo scaricato era visibile una pagina bianca.

Solo in data 24.08.2021 (e dopo vari tentativi di accesso) il *files* collettivo di esclusione dalle graduatorie era finalmente leggibile nella pagina di ogni ricorrente. Si precisa che sulla posizione di ogni ricorrente era stato caricato il medesimo file, in questa sede depositato sub. 1.

Venivano indicate le medesime motivazioni (già inserite nel provvedimento di ripubblicazione delle graduatorie): *“Per i motivi di cui in premessa, l'esclusione dei candidati che hanno presentato domanda d'inserimento graduatorie aggiuntive prima fascia - Provincia di Chieti - entro il 25 luglio 2021 - per non aver ottenuto il riconoscimento in Italia del titolo estero in base alla normativa vigente”*.

Non risultavano però pubblicati i provvedimenti relativi al passaggio dalla prima alla seconda fascia per omesso scioglimento della riserva, né i nominativi di tutti i soggetti esclusi.

Sulla giurisdizione del G.A.

Va preliminarmente evidenziato che il presente ricorso appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. Si richiama all'uopo la giurisprudenza dell'III.mo Tar adito (cfr. sentenza n. 8957/2021), laddove si afferma che *“La natura concorsuale della procedura selettiva con cui vengono redatte le GPS, dalla quale discende ex se la riconducibilità della stessa nelle ipotesi previste dalla legge richiamata, è stata di recente sostenuta non solo dal giudice amministrativo di appello (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 3245/21; C.G.A., sent. n. 237/2021) ma anche da questa stessa Sezione (cfr. sent. n. 4814/2021), in ossequio, peraltro, al ragionamento seguito dalle Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 21198/2017), in tema di formazione delle graduatorie di istituto, con statuizioni di principio che devono ritenersi applicabili anche alle odierne GPS, attesa la necessità di effettuare una doverosa distinzione tra le procedure per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) e quelle per la formazione/aggiornamento delle GPS/graduatorie di istituto”*.

Sulla competenza territoriale del Tar Lazio

Per quanto attiene la competenza territoriale dell'III.mo Tar (cfr. sentenza 5175/2021) va richiamata la recente giurisprudenza della medesima III.ma sezione adita relativa ai casi di c.d. *“doppia impugnazione”* ossia (dell'impugnazione) dell' *“atto presupposto (regolamento o atto generale) (che) finisce per sprigionare la sua portata lesiva soltanto con l'adozione del provvedimento finale (con la pubblicazione delle GPS nel caso di specie), legittimando solo a partire da quel momento la reazione processuale dei soggetti lesi”* laddove afferma che l'impugnazione *“degli atti statali presupposti e delle GPS “a valle” risulta essere in grado di radicare la competenza di questo T.A.R.(Lazio), in forza del disposto di cui all'art. 13, co. 3 c.p.a.”*.

Peraltro, per quanto attiene la procedibilità del presente ricorso va detto che riguarda quattro soggetti che hanno tutti presentato domanda di inserimento in graduatoria (tutti per la prima fascia aggiuntiva) sostegno ADSS per la Provincia di Chieti e che la medesima giurisprudenza del Tar adito (cfr. sentenza 5175/2021 *ut supra*) ammette il ricorso collettivo in tale ipotesi laddove con un gravame cumulativo sono state impugunate più atti, graduatorie ed atti conseguenti i cui effetti lesivi incidono, indistintamente e simultaneamente, sulla sfera giuridica soggettiva di tutti i ricorrenti.

Peraltro, l'III.mo Tar adito ha già concesso la tutela cautelare collegiale in procedimenti interessati dalla medesima questione, laddove è stata proposta un'unica impugnativa da più soggetti esclusi dalle graduatorie di un'unica USP (cfr. *ex multis* Tar Lazio sezione III bis ordinanze n.10376/2021 del giorno 8.10.2021, 5302/2021 e 5304/2021 del 06.10.2021).

Con il presente atto i ricorrenti impugnano i provvedimenti dianzi indicati, siccome manifestamente illegittimi, e ne chiedono l'annullamento, previa idonea misura cautelare, anche con provvedimento presidenziale ex art. 56 C.P.A., per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. -Violazione ed erronea applicazione dell'O.M. n. 60/2020 ed in particolare degli artt. 3, 7 e 10. Eccesso di potere per violazione dei principi di eguaglianza ed adeguatezza. Irragionevolezza ed illogicità manifeste. Sviamento e malgoverno.

La condotta del Ministero resistente viola i diritti dei ricorrenti, anche di rango costituzionale.

Non è chi non veda come i provvedimenti impugnati si manifestino totalmente e, pertanto, previa adozione di idonea misura cautelare, se ne invoca l'annullamento.

Va preliminarmente osservato che i ricorrenti non hanno potuto verificare il provvedimento (collettivo) di passaggio da I) a II) fascia per mancato scioglimento della riserva, mentre quello collettivo di cancellazione della prima fascia è stato caricato - il medesimo per tutti i ricorrenti - esclusivamente sulla posizione personale dei singoli ricorrenti (solo) in data 24.08.2021 (peraltro senza l'indicazione degli altri soggetti esclusi), atteso che la dirigente dell'USP Chieti-Pescara non ha inteso darne pubblicità e/o comunicazione, né ordinare la pubblicazione affinché tutti gli altri interessati potessero prenderne visione.

È noto alla parte ricorrente che anche altri Uffici Scolastici Provinciali stanno provvedendo (ovvero hanno provveduto) ad escludere i candidati con titolo di sostegno estero in attesa di riconoscimento dalle graduatorie di prima fascia di sostegno, ma in tali casi gli stessi Uffici hanno provveduto ad emettere il relativo decreto di depennamento/esclusione individuale e/o collettivo ed a pubblicarlo e/o comunicarlo via mail, avendo i ricorrenti inserito nella domanda presentata telematicamente i relativi indirizzi mail.

L'omessa pubblicazione del nominativo di tutti gli esclusi (abilitati esteri e non) deve a sommeso giudizio degli istanti essere valutata negativamente in danno dell'amministrazione in quanto si pone in contrasto con l'esigenza di pubblicità e trasparenza della p.a.

Il Ministero dell'Istruzione, nell'escludere i ricorrenti ha posto in essere una condotta gravemente discriminatoria e contraddittoria. I ricorrenti sono in possesso dei titoli idonei per ottenere le supplenze annuali ed altresì quelli finalizzate alla nomina in ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021. Come noto, l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 10.07.2020, n. 60, ha istituito le Graduatorie provinciali per le supplenze provinciali e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Detta ordinanza all'art. 7 (Istanza di partecipazione) così dispone al punto e) ***“e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”***. Dunque, la disposizione appena citata autorizza l'inserimento con riserva richiedendo all'istante la mera presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione della domanda per le supplenze Provinciali e di istituto.

Il successivo articolo 10 (*Elenco aggiuntivo alle GPS*) al comma 1 espressamente recita ***“1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione***

ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia".

I successivi commi 3 e 4 indicano la modalità di esecuzione di detto articolo (decreto ministeriale) e la modalità di presentazione della domanda (via telematica): *"4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso. 5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema".*

Dunque, in applicazione delle citate norme i ricorrenti hanno richiesto di essere inseriti nelle liste aggiuntive di 1^ fascia GPS 2021, sostegno (ADSS – Provincia di Chieti), con regolare inoltro della domanda in termini.

Peraltro, come sopra detto i ricorrenti avevano provveduto ad inoltrare la domanda amministrativa di riconoscimento del titolo estero sul sostegno e sono in attesa della relativa risposta.

Tuttavia, nonostante il corretto adempimento, le istanze di inserimento nelle liste aggiuntive di 1° fascia venivano rigettate (*rectius* i ricorrenti venivano prima inseriti nelle graduatorie pubblicate il 09.08.2021 e poi escluso in quelle pubblicate il successivo 21.08.2021), poiché - a dire dell'Ufficio - il titolo conseguito all'estero non è stato riconosciuto dalla data del 25 luglio 2021.

Come detto, tale motivazione risulta priva di fondamento giuridico. Difatti, applicando il dettato normativo in vigore, ai sensi dell'art. 7), comma 4, lett. e), si giunge necessariamente all'interpretazione contraria a quella dedotta dall'amministrazione.

Per giunta, a volere leggere con attenzione anche i successivi provvedimenti amministrativi *in parte qua* richiamabili, va rilevato che oltre alla disposizione indicata nella presente ordinanza gli inserimenti sono stati oggetto di previsione della circolare emanata in data 06.08.2021 del Ministero dell'Istruzione, che ha evidenziato quanto segue: *"Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*

bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.

Pertanto, riportando i contenuti di tale norma, qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora, invece, il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia, ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente, entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento, per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. Quindi, ai fini dell'inserimento, l'USP di competenza deve verificare esclusivamente che l'aspirante docente abbia dichiarato la data del conseguimento del titolo ed inserito la data dell'inoltro della richiesta di riconoscimento dello stesso, al Ministero dell'Istruzione. Sul punto, va ricordato poi che l'istanza online di richiesta inserimento elenchi aggiuntivi GPS Sostegno (con scadenza 31.07.2021) gestita dal Ministero prevedeva la possibilità di compilare 2 campi:

- a) estremi decreto di riconoscimento titolo estero;
- b) data di presentazione istanza di riconoscimento titolo estero.

Quindi, è evidente che la piattaforma è stata autorizzata in osservanza del disposto dell'art. 7 comma punto e) dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 ed è palese che per il Ministero dell'Istruzione con la dichiarazione sub b) riconoscesse valida la possibilità di inserirsi in I fascia, se fosse stato vero il contrario il Ministero dell'Istruzione altrimenti non avrebbe previsto nella domanda su Istanze Online il campo b) di cui sopra.

Il M.I., nell'escludere i ricorrenti che hanno fatto regolare domanda di inserimento prima fascia GPS con titolo estero in fase di riconoscimento, non ha però modificato entro il 21.08.2021 in automatico le domande presentate su Istanze Online. Ossia, l'USP pur avendo eliminato i ricorrenti dalla prima fascia (sostegno ADSS) non ha abilitato (per i ricorrenti) la voce graduatorie di II fascia sostegno o sostegno da incrociate con la conseguenza che (i ricorrenti) sono stati ingiustamente privati di un loro diritto.

In effetti, va osservato che l'amministrazione laddove ha provveduto alla data del 21.08.2021 a ripubblicare le graduatorie ed a disporre la retrocessione in II fascia di sostegno, ovvero nelle c.d. graduatorie incrociate non ha permesso di presentare telematicamente domanda con i nuovi criteri assegnati, atteso che anche ove i ricorrenti avessero voluto (in via prudenziale ed in attesa del pronunciamento giurisdizionale) presentare domanda sul sostegno dalla seconda fascia o dalle graduatorie incrociate, ciò non è stato possibile in quanto il sistema permetteva – pur in seguito alla ripubblicazione delle graduatorie – la sola presentazione delle domande di supplenza per il sostegno (ADSS) dalla prima fascia.

Dunque, i ricorrenti - seppur esclusi dalla prima fascia - non hanno ottenuto dal sistema informatico ministeriale la possibilità di presentare la domanda secondo i nuovi criteri amministrativi assegnati.

Ciò ha comportato e comporta un grave danno per i ricorrenti che da un lato sono stati esclusi dalla prima fascia (di interesse) e dall'altro sono stati impossibilitati alla presentazione della domanda sul sostegno dalla seconda fascia ovvero dall'incrociata, di

fatto perdendo la possibilità di partecipare all'assegnazione di una supplenza di sostegno (ADSS), secondo le preferenze indicate nelle domande inoltrate.

Va evidenziato anche che vi sarebbe un'evidente disparità di trattamento rispetto agli abilitati sul sostegno all'estero che nell'anno 2020 si sono potuti inserire con riserva nelle more di accertamento del titolo da parte del Ministero e che hanno preso ottenuto e stanno ottenendo i relativi contratti di lavoro, nonché partecipando alla stabilizzazione, ove utilmente collocati in graduatoria.

Conseguentemente, anche per la corrente (seconda) annualità, pena l'evidente disparità di trattamento con i candidati che, nelle medesime condizioni, sono stati regolarmente inseriti (nel 2020) nella prima fascia delle GPS ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto di sostegno (i ricorrenti) vanno immessi con riserva e con effetto retroattivo negli elenchi aggiuntivi di 1^a fascia GPS 2021 SOSTEGNO (ADSS) – Provincia di Chieti.

È appena il caso d'evidenziare inoltre la palese illogicità in cui è incorso il M.I. nel negare agli odierni ricorrenti l'accesso alla procedura allorché con il D.M. 60/2020 è loro riconosciuto l'accesso alle supplenze provinciali, nonché l'inclusione nelle graduatorie e di istituto, stante il possesso di un titolo valido all'esercizio dell'attività didattica.

Ciò costituisce una gravissima disparità di trattamento, oltre che una arbitraria ed ingiustificata restrizione del libero accesso alle procedure concorsuali, con palese violazione degli artt. 3 e 97 nonché degli artt. 4, 35 e 51 della Carta Costituzionale.

Da qui l'irrazionalità dell'agire amministrativo, oltretutto inidoneo a garantire il buon andamento della P.A., in quanto in palese contraddizione con i principi di rango costituzionale, con la legge ordinaria nonché con la legge speciale di riferimento.

Va altresì aggiunto che all'esito dei primi pronunciamenti dell'III.mo Tar adito è stata concessa la tutela cautelare (all'esito dell'udienza del 05.10.2021) laddove è stato affermato ***“nel merito il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale OM 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiamo ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento”*** (cfr. *ex multis* Tar Lazio Sezione III bis ordinanza n. 05362/2021 del 07.10.2021).

La questione è stata oggetto di una recentissima sentenza dell'III.ma sezione adita (depositata il 09.10.2021, sentenza n. 10411/2021, Relatore dott. Emilio Raganella) proprio relativa agli specializzati sul sostegno in Romania laddove si afferma che ***“A cogliere nel segno è l'evidenziato contrasto tra i provvedimenti gravati e le disposizioni contenute nell'O.M. n.60 del 10 luglio 2020, nella parte in cui hanno determinato l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze in qualità di docente munita di titolo conseguito all'estero ed in attesa di riconoscimento da parte del Ministero, senza invece prevederne l'inserimento con riserva”***.

Più avanti a pag. 5 è dato leggere ***“... Con specifico riferimento ai docenti che hanno conseguito i titoli di abilitazione e/o di specializzazione all'estero ha in particolar modo contemplato la possibilità di essere iscritti con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more della definizione del procedimento per il loro riconoscimento”*** e la

sentenza infine chiosa precisando che **“8.4 In altri termini, la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale (n. 51/2021) fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all’estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento”**.

Sotto tale profilo si evidenzia anche che avendo la sentenza in esame annullato gli atti impugnati ivi compreso il decreto ministeriale n. 51/2021 (per quello che qui interessa nella parte di interesse ossia di introduzione del requisito dell’avvenuto riconoscimento per i titoli di abilitazione e/o di specializzazione conseguiti all’estero ed in attesa di riconoscimento) e che in virtù del principio della natura indivisibile degli effetti dell’atto annullato, la sentenza di annullamento non s’è limitata a produrre effetti nei confronti delle sole parti di quel giudizio, ma ha esteso l’efficacia necessariamente *ultra partes* o addirittura *erga omnes* con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la questione della legittimità dei contenuti precettivi di un atto *«definitivamente annullato erga omnes»*. (cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.ri 1 e 2/2007).

Alla citata sentenza se ne sono aggiunte altre (sempre di accoglimento) ossia le sentenze 10455/2021, 10466/2021 e 10472/2021 della medesima III.ma sezione del Tar adito.

In particolare dette sentenze hanno chiarito che **“4.6 Né sul punto possono soccorrere le contestazioni dell’Amministrazione sulla validità del titolo sul sostegno conseguito all’estero dalla ricorrente, atteso che tali rilievi devono essere effettuati nell’ambito del procedimento di riconoscimento attivato su istanza di parte, che ben può concludersi con un provvedimento di segno negativo basato su tali considerazioni. Tuttavia, fintanto che tale procedimento sia ancora in itinere e non sia stato adottato un provvedimento di rigetto espresso dell’istanza presentata, per le ragioni pocanzi evidenziate, la ricorrente deve restare inserita con riserva negli istituendi elenchi aggiuntivi, fermo restando ovviamente il potere dell’Amministrazione di ordinare il suo depennamento in via successiva, laddove il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all’estero dovesse concludersi con esito negativo”**.

II. - Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio del “favor participationis” – Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione – Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità.

A parere di questa difesa disconoscere il diritto di partecipazione alla procedura concorsuale *de qua* equivale a violare il principio del *favor participationis* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16.01.2015, n. 105).

La condotta del M.I. merita di essere censurata poiché viola grandemente i precetti di parità, uguaglianza dei cittadini, buon andamento ed imparzialità della P.A. e si pone in contrasto anche con il principio del *favor participationis* che comporta per l'amministrazione, in tema di concorsi a posti di pubblico impiego, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa (cfr. Corte Cost., 06.12.2017 n. 251).

Nel caso che qui ci occupa l'esclusione appare irrazionale e contrasta anche con il principio della *par conditio* tra i concorrenti, stante il possesso dei requisiti di cui alla richiamata O.M. 60/2020.

In ordine al principio di legittimo affidamento l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale fa proprio l'orientamento secondo cui il legittimo affidamento - (scaturente come corollario dal principio di ragionevolezza dell'art. 3 della Costituzione e collocato dalla stessa giurisprudenza comunitaria tra i principi "comuni degli stati membri" dell'Unione Europea) - come diritto alla conservazione di certezze giuridiche acquisite, anche dinanzi al sopraggiungere di normative "*le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti*", è un diritto autonomo e a sé stante, in quanto direttamente e distintamente posto a presidio dello "stato di diritto", rispetto ai singoli diritti, anche di rango costituzionale, per cui l'affidamento medesimo sia, volta a volta, da applicare e da proteggere.

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare la sussistenza del principio del "*nemo venire contra factum proprium*", che determina, appunto, anche nell'ambito dell'ordinamento nazionale, la rilevanza del principio del legittimo affidamento quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede (cfr. Cass., sentenza n. 9924/2009).

Alla luce di quanto sopra il legittimo affidamento è stato identificato come una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da uno specifico e concreto atto o comportamento dell'autorità amministrativa (il possesso degli idonei titoli di accesso di cui al O.M. 60/2020 che non può essere in seguito rimossa, salvo che ciò sia strettamente necessario per la tutela dell'interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, l'indennizzo della posizione acquisita (cfr. Corte Giust., 3 maggio 1978, C 112/77, Topfer/Commissione, cit.).

Sulla scia di tale orientamento la giurisprudenza comunitaria ha stabilito che "*il legittimo affidamento sussiste allorché l'individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'Amministrazione gli ha dato aspettative fondate*" (Corte di Giust., 19.05.1983, C 289/81), "*che trova il suo fondamento nell'ambito del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive*" (cfr. in termini Corte di Giust. 19.09.2000, C 83/99, Commission/Spain).

Proprio sulla scia di tali considerazioni s'è affermato nella giurisprudenza amministrativa che "*la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici tendono a prevalere sul principio di legalità, con la conseguenza che gli atti dell'autorità -seppure illegittimi- possono aver prodotto nei destinatari un affidamento circa i vantaggi loro assicurati, affidamento che non può essere sacrificato in ragione dei motivi di interesse pubblico*" (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 10.01.2007 n. 76). Sul piano strettamente definitorio, l'affidamento legittimo e ragionevole è espressione di un principio che impone al soggetto pubblico, che

voglia esercitare il suo potere nei confronti del privato, di tenere nel debito conto l'interesse alla conservazione di un vantaggio (ovvero un bene o un'utilità) conseguito in buona fede dal privato stesso per effetto di un previo atto o di un comportamento della P.A.

In definitiva, quando entra in gioco, come nel caso di specie, il principio dell'affidamento viene ad essere protetta l'esigenza che le promesse assicurate come certe siano poi effettivamente mantenute; il bene protetto è la fiducia legittimamente ed in buona fede riposta nell'ottenimento di determinati benefici in vista dei proponimenti e dei piani che la persona, confidando nei benefici stessi, abbia fatto per il suo avvenire. Nello specifico è chiaro come la condotta dell'amministrazione abbia ingenerato negli odierni ricorrenti un legittimo affidamento inteso come situazione di vantaggio rispetto alla quale non sussistono davvero plausibili esigenze contrarie di tutela dell'interesse pubblico, basti pensare alla circostanza che i docenti abilitati e specializzati all'estero nel 2020 sono regolarmente inseriti nelle graduatorie e stanno partecipando al procedimento di stabilizzazione. Ecco che il Ministero non può disconoscere il valore della disposizione inserita nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 che ammette i ricorrenti alla possibilità di inserimento in 1° fascia aggiuntiva e di potere aspirare ad una supplenza nonché alla successiva eventuale stabilizzazione; significativo, in questo senso è quanto scrive il T.A.R. di Trento nella sent. n. 243/2012 che così chiaramente spiega: ***“Dovendosi - tendenzialmente e salve le ipotesi eccezionali documentalmente ed adeguatamente motivate - escludere che l'Amministrazione possa procedere per proprio conto allo scardinamento del sistema normativo dei titoli di studio e ad una valutazione sostanziale dei titoli stessi, secondo un apprezzamento via via variabile ed incerto, che intenda, asseritamente, tener conto, caso per caso, dei contenuti e degli aspetti essenziali degli stessi, delle loro caratteristiche, del fatto che appartengono, alla stessa classe od area didattica e che le materie principali dei corsi di studio siano fondamentalmente coincidenti (cfr. in tal senso anche: TAR Sardegna 27.01.2012, n. 66; Consiglio di Stato sez. VI, 03.05.2010, n. 2494; 19.08.2009, n. 4994; 21.09.2005, n. 4902; TAR Lazio, sez. II quater, 01.03.2011, n. 1867)”***.

Nonostante, però, quanto statuito a chiare lettere dalla pregevolissima giurisprudenza amministrativa l'Amministrazione resistente ha posto in essere una condotta arbitraria, contraddittoria e *contra legem*, donde la richiesta di annullamento degli atti impugnati.

III. - Violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2005/36/CE. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 206/2007 attuativo della Direttiva Europea 2005/36/CE come novellato dal D. Lgs. n. 15/2016 recante recepimento della Direttiva UE n. 2013/55.

Gli atti impugnati violano chiaramente specifiche direttive europee che mirano all'istituzione di un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali nella Unione Europea, teso a rendere i mercati del lavoro più flessibili, a liberalizzare ulteriormente i servizi, a favorire il riconoscimento automatico delle qualifiche e a semplificare le procedure amministrative.

Le limitazioni e la disparità di trattamento imposte dall'amministrazione sono in evidente contrasto con i principi dettati dall'Unione Europea.

È da segnalare che con nota del 10.12.2013 l'U.E. ha espresso parere positivo in ordine alla valenza dei titoli di diploma e di laurea conseguiti in Italia, quali titoli di per sé abilitanti all'insegnamento e, perciò, idonei per l'insegnamento per le classi ed i posti di concorso di

competenza; questo riconoscimento è intervenuto per effetto di quanto espressamente previsto dalla Direttiva Comunitaria 2005/36/CE, essendosi chiarito, da parte dell'U.E., che i titoli culturali costituiscono qualifiche complete e, quindi, conformi alla Direttiva.

Non solo, la Commissione Sociale Europea si è espressa sull'oggetto del reclamo presentato da alcune categorie sindacali relativo ai percorsi di formazione degli insegnanti, statuendo che l'abilitazione, in base alla nuova normativa di matrice comunitaria, non costituisce, dunque, titolo per l'accesso all'insegnamento, rappresentando semmai un titolo culturale (idoneo, semmai, a conferire un miglior punteggio) che non può, però, condizionare l'esercizio dell'attività di insegnamento.

Per quanto invece più specificatamente attiene la nota (richiamata nella motivazione del provvedimento di esclusione) n. 25348 del 17.08.2021 del MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) avente a oggetto i corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili, si evidenzia che la stessa si pone in contrasto con la normativa europea.

Il dirigente dell'USP ha inteso motivare il provvedimento di esclusione richiamando tale nota in palese contrasto con il disposto dell'ordinanza Ministeriale 60/2020 laddove al fine dell'inserimento nella prima fascia aggiuntiva è richiesta la dichiarazione di avere presentato domanda di riconoscimento alla competente direzione ministeriale del M.I. e non altro.

Peraltro, la nota n. 25348/2021 si pone in netto contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (cfr. causa n. C -166/20 - Corte di Giustizia depositata il giorno 8 luglio 2021). Tale decisione specifica che le autorità di uno Stato membro - alle quali un cittadino dell'Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica - sono tenute a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l'esperienza pertinente dell'interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalle legislazione nazionale (sentenza del 22.01.2002, Dreessen, C-31/00, EU:C:2002:35, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

Poiché tale giurisprudenza (specifica la sentenza) costituisce la semplice enunciazione di un principio insito nelle libertà fondamentali sancite dal Trattato FUE, tale principio non può perdere una parte della sua forza giuridica in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (vds., in tal senso, sentenza del 22.01.2002, Dreessen, C-31/00, EU:C:2002:35, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

Infatti, come emerge dall'articolo 53, paragrafo 1, TFUE, direttive siffatte mirano a facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli. Per contro, esse non hanno come obiettivo e non possono avere come effetto quello di rendere più difficile il riconoscimento di tali diplomi, certificati ed altri titoli nelle situazioni da esse non contemplate (v., in tal senso, sentenza del 22.01.2002, Dreessen, C-31/00, EU:C:2002:35, punto 26). Tali considerazioni si applicano in particolare alla direttiva 2005/36, che è stata adottata sulla base, segnatamente, dell'art. 47, paragrafo 1, CE (divenuto art. 53, paragrafo 1, TFUE).

Orbene, anche ove la situazione (come quella descritta nel presente caso) non rientrasse nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36 (nel senso che l'istante non fosse effettivamente in possesso della qualifica professionale richiesta per l'esercizio della professione), lo Stato membro ospitante interessato è tenuto a rispettare i suoi obblighi in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, quali rammentati in precedenza (cfr. punto 34 sentenza causa n. C-166/20 - Corte di Giustizia depositata in data 08.07.2021), i quali si applicano alle situazioni rientranti tanto nell'articolo 45 TFUE quanto nell'articolo 49 TFUE (vds, in tal senso, sentenze del 14.09.2000, Hocsman, C-238/98, EU:C:2000:440, punto 21, e del 06.10.2015, Brouillard, C-298/14, EU:C:2015:652, punti 46 e 54).

Pertanto, qualora l'esame comparativo dei titoli accerti che le conoscenze e le qualifiche attestate dal titolo straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante è tenuto a riconoscere che tale titolo soddisfa le condizioni da queste imposte.

A tal riguardo, spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto, segnatamente, di un'esperienza pratica, siano valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti (sentenza del 06.09.2015, Brouillard, C-298/14, EU:C:2015:652, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono in una situazione in cui l'interessato non possieda il titolo che attesta la sua qualifica professionale ed emerga una corrispondenza solo parziale tra queste competenze, che le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze.

Peraltro, la giurisprudenza dell'III.mo Consiglio di Stato ha espressamente richiamato i principi dettati dalla superiore legislazione europea (cfr. sentenza C.d.S., Sezione VI, n. 5415/2021) relativa al riconoscimento di un titolo di sostegno rumeno laddove ha precisato: *“le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno” (Cons, St, sez. VI, n. 1198/2020)*.

La nota prot. n. 25348 del 18.8.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale non può certo costituire un provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dei titoli all'estero inerenti la specializzazione su sostegno, poiché – se così fosse – sarebbe evidente l'illegittimità del provvedimento sotto svariati profili (*in primis*, per omessa istruttoria poiché ogni singola domanda dovrebbe quantomeno essere valutata autonomamente; inoltre, sarebbe evidente l'erronea presupposizione ed il vizio di motivazione).

Ciò posto, il provvedimento – per mero tuziorismo, nel caso in cui possa ritenersi produttivo di effetti nella procedura comparativa in oggetto – è comunque illegittimo (oltreché per gli altri motivi sopra indicati) per incompetenza poiché la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta pacificamente al Ministero dell'Istruzione – al quale è stata, appunto, trasmessa l'istanza – e non certo al Ministero dell'Università.

Istanza di risarcimento danni in forma specifica

Si chiede il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, l'ammissione, per tal via, alla graduatoria provinciale I) fascia ADSS per la provincia di Chieti. A causa del provvedimento adottato dall'Amministrazione intimata, il ricorrente è stato illegittimamente privato della possibilità di rimanere nella graduatoria d'interesse, pur avendo presentato la domanda di inserimento, subendone il relativo danno.

Nella specie, si ritiene pienamente applicabile l'art. 34, III comma, del C.P.A.

Sussistono, in concreto, tutti i presupposti del danno risarcibile e, precisamente, il provvedimento illegittimo (l'esclusione illegittima), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di avere supplenze annuali e di partecipazione al procedimento di stabilizzazione) nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. TAR Molise, Campobasso, 04.06.2013 n. 396). Non vi è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma II, C.P.A. "*sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*" e, dunque, può ottenersi l'immediata ammissione alla graduatoria provinciale, non essendo in dubbio, nella specie, questa "*sia in tutto o in parte possibile*" (art. 2058 c.c.).

Istanza di misura cautelare

In via cautelare si chiede a codesto Ecc.mo T.A.R. di sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione intimata ogni conseguente comportamento e, in particolare, di ammettere i ricorrenti, con riserva, alla graduatoria di prima fascia sostegno (ADSS – provincia Chieti).

Circa il *fumus boni iuris* che acclara l'illegittimità dell'operato della P.A. e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame s'è ampiamente dedotto. Quanto al *periculum in mora* non è chi non veda come il diniego opposto all'inserimento nella graduatoria, anche con riguardo agli artt. 2, 3, 4, 51 e 97 Cost., arreca ai ricorrenti un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla perdita possibilità di inserimento nella graduatoria provinciale con la possibilità di essere destinatario di contratti di supplenza durante l'anno scolastico e di stabilizzarsi. Verrebbe pregiudicata nel frattempo la legittima aspirazione dei ricorrenti ad essere inseriti nella prima fascia aggiuntiva, essendo già iniziato l'anno scolastico ed essendo già state assegnate le supplenze annuali, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all'esaurimento della procedura e fosse, quindi, a quel punto, *inutiliter data*, vanificando l'effettività della tutela giurisdizionale. In effetti, l'ammissione con riserva di un candidato, che ne abbia impugnato l'esclusione, mira a produrre il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli l'inserimento in graduatoria e la stipulazione di un contratto di lavoro e la partecipazione alla procedura di stabilizzazione. Si ritiene che le ragioni dei ricorrenti sarebbero irreparabilmente compromesse dal mancato inserimento alla graduatoria in questione, che solo l'ammissione in via cautelare può garantire. Un ulteriore pregiudizio grave ed irreparabile è di ordine economico: i predetti ricorrenti in caso d'omessa ammissione con riserva alla prima fascia aggiuntiva perderebbero la possibilità, di percepire un reddito necessario per il sostentamento personale e della propria famiglia, in violazione

dei principi costituzionali del diritto al lavoro. Non vi è dubbio, inoltre, che i ricorrenti perderebbero una *chance* per ottenere l'agognato posto di lavoro. La misura cautelare invocata, operando una dovuta comparazione, tutelerebbe sia gli interessi dei ricorrenti che l'interesse della p.a., apprestando adeguata tutela al principio di contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura concorsuale ed evitando che l'auspicata sentenza di accoglimento del presente ricorso abbia efficacia demolitiva della già espletata selezione.

***Istanza di autorizzazione alla notificazione
del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.***

Il sottoscritto avv. Francesco Paolo Febbo, quale difensore e procuratore dei ricorrenti, premesso che:

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'ammissione del ricorrente alla prima fascia aggiuntiva di sostegno (ADSS), sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati (classe di concorso ADSS) siccome figuranti nelle graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- i ricorrenti si sono attivati per individuare il nome di un controinteressato inviando la relativa richiesta all'amministrazione (*cfr. doc. 15/16/17/18/19/20*), ma non hanno ricevuto la relativa risposta e sono riusciti ad individuare il nominativo di un controinteressato *aliunde*, che ha ricevuto la relativa notificazione tramite la PEC presente sul sito REGINDE ed INI PEC;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato di codesto Ecc.mo TAR, formatosi in giudizi analoghi a quello di cui è causa (*cfr. ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 ed ordinanza n. 4628/17), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente di autorizzare ai sensi dell'art. 41, comma 4, C.P.A, lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente, nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

P.Q.M.

si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, previa concessione di idonea misura cautelare, voglia annullare i provvedimenti impugnati, siccome illegittimi ed ingiusti, e conseguentemente accogliere il presente ricorso anche in ordine alle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i. si dichiara che il presente procedimento, di valore indeterminabile, è soggetto al pagamento del contributo unificato, ridotto della metà, per l'importo di € 325,00.

Si depositano i documenti come enumerati e meglio descritti nel foliaro.

Salvis Juribus.

Chieti, 20 ottobre 2021.

avv. Francesco Paolo Febbo